

Sintesi della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

(NOTA: allo scopo di agevolare il riferimento, tutte le proposte della consultazione di cui alla delibera n. 44/07/CIR sono riportate in carattere corsivo)

1. Gli aspetti gestionali della risorsa “Numerazione”

1.1 La proposta della consultazione pubblica

L'Autorità ritiene opportuno da un lato raggruppare tutte le disposizioni di carattere più generale riguardanti l'assegnazione, la gestione e l'utilizzo dei numeri, dall'altro aggiornare le medesime disposizioni alle nuove esigenze ed alle variazioni che dovranno essere introdotte nel provvedimento in relazione alle diverse numerazioni.

Si segnalano in particolare le seguenti proposte:

a) recepimento del termine temporale generale per l'assegnazione delle numerazioni previsto dal Codice;

1.2.a. La posizione dei soggetti partecipanti

Solo alcuni dei contributi pervenuti si sono espressi sul punto a) condividendo esplicitamente l'adeguamento del termine per l'assegnazione della numerazione a quello previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

1.3.a. Le valutazioni dell'Autorità

Trattandosi del recepimento di una disposizione proveniente da norma di rango superiore, l'Autorità conferma l'inserimento nel Piano del termine per l'assegnazione della numerazione indicato all'art. 27, comma 8, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

b) revisione della sequenza dei c.d. “stati” della numerazione, sulla base dei quali è definita la disponibilità della numerazione per l'assegnazione, con l'eliminazione dall'elenco di quegli stati che in realtà non sono tali in quanto non hanno caratteristica di permanenza (ad es. lo stato “revocato” del vigente Piano, indica in effetti solo una modalità attraverso la quale una numerazione ritorna disponibile per un nuovo utilizzo, ma nulla dice in merito alla disponibilità della stessa per una successiva assegnazione), pur mantenendo per i medesimi stati una definizione terminologica funzionale all'uso del termine nel testo;

1.2.b. La posizione dei soggetti partecipanti

Alcuni rispondenti hanno espresso la loro valutazione sulla revisione dei cosiddetti “stati” della numerazione, così come elencati nella delibera n. 9/03/CIR, condividendo, ad eccezione di uno di essi, la proposta di eliminare quegli stati (per es. lo stato “revocato”) che non costituiscono stati “stabili” delle risorse di numerazione ma semplicemente modalità tramite le quali le predette risorse rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione competente per la gestione della numerazione (fino ad ora il Ministero delle comunicazioni), pur mantenendo la definizione terminologica funzionale all’uso del termine nel testo del Piano stesso. Uno dei rispondenti, come si è detto, si è dichiarato contrario all’eliminazione degli stati di “revocato” e di “restituito” perché questi stati descrivono la causa per cui il numero è ritornato nella disponibilità del Piano ed identificano l’istante di avvio del periodo di latenza prima di una ri-assegnazione, pur convenendo che eventualmente potrebbero essere accorpati in un unico stato di “latenza” e quindi di indisponibilità all’assegnazione; in proposito il rispondente ricorda che l’Amministrazione competente mantiene un elenco di numerazioni revocate/restituite in latenza e quindi argomenta che si tratta di uno stato, pur temporaneo, effettivamente esistente e che deve essere gestito per riportare successivamente tali risorse di numerazione in disponibilità per l’assegnazione.

1.3.b. Le valutazioni dell’Autorità

Gli stati di “revocato” e “restituito” non hanno effetti specifici sul periodo di latenza cui devono essere assoggettate le risorse di numerazione in questione, periodo che resta calcolato sulla base della tipologia della numerazione e dell’effettiva possibilità di assegnazione o di riutilizzo della risorsa. Conoscere, pertanto, se una risorsa in latenza è stata restituita o revocata ha un puro valore informativo; peraltro, nulla toglie che nelle tabelle pubblicate sul sito del Ministero resti traccia di tale provenienza a puro scopo informativo e statistico. L’Autorità conferma quindi l’eliminazione dal Piano dei due stati “restituito” e “revocato” in quanto non costituiscono stati stabili della numerazione e ne conserva il significato terminologico nelle definizioni per un uso comprensibile nel testo.

c) pubblicazione sul sito dell’Amministrazione competente delle informazioni essenziali riguardanti le numerazioni assegnate, come già del resto avviene anche in assenza di una esplicita disposizione, con la precisazione che per le numerazioni a sovrapprezzo è opportuno che venga pubblicato anche il soggetto che usa il numero per la fornitura di servizi e contenuti nonché una descrizione sintetica del contenuto del servizio offerto su ciascuna numerazione;

1.2.c. La posizione dei soggetti partecipanti

Mentre alcuni rispondenti si sono dichiarati favorevoli all’integrazione degli elenchi delle numerazioni attualmente pubblicati sul sito dell’Amministrazione competente con l’introduzione, per ciascuna numerazione a sovrapprezzo utilizzata (servizi a valore aggiunto), della denominazione del fornitore del servizio e di una descrizione sintetica del contenuto del servizio stesso, altri rispondenti, invece, si sono dichiarati contrari, argomentando che in merito il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l’adozione del “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo” ha già emanato disposizioni adeguate e che ulteriori disposizioni nel

Piano potrebbero determinare una sovrapposizione di norme non sempre coincidenti, creando confusione nei soggetti che devono rispettarle. Tra questi ultimi, più di uno ha accennato alla possibilità che la diffusione di tali informazioni relative ai propri clienti-fornitori dei servizi consenta ai concorrenti di contenderli con proposte più vantaggiose. Uno dei rispondenti favorevoli ha, inoltre, auspicato che le informazioni pubblicate sul sito dell'Amministrazione competente siano aggiornate con periodicità non superiore a trenta giorni.

1.3.c. Le valutazioni dell'Autorità

Il decreto del Ministero delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145, dispone (art. 12 – *Informazioni obbligatorie*) che all'atto della chiamata sia fornito all'utente un messaggio informativo contenente diverse informazioni, tra le quali il nome o la ragione sociale del centro servizi e la tipologia delle informazioni o prestazioni fornite e che (art. 16 – *Uso delle numerazioni e delle infrastrutture*) gli operatori titolari della numerazione predispongano ed aggiornino con periodicità trimestrale un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, contenente le generalità del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, la tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio stesso e che tale database venga inviato trimestralmente all'allora Ministero delle comunicazioni (in futuro all'Amministrazione competente). Appare quindi all'Autorità che il recepire nel Piano la consuetudine, già adottata dal Ministero delle comunicazioni, di pubblicare tabelle con lo stato delle numerazioni ed il prevedere, per talune numerazioni, l'integrazione delle informazioni contenute in tali tabelle con la denominazione del fornitore del servizio e della tipologia di servizio, non confligga con le disposizioni del decreto, ben più circostanziate e prescrittive.

L'Autorità rileva, inoltre, come le indicazioni che si intende riportare in proposito nel Piano risultino dirette, sostanzialmente, più all'Amministrazione competente che agli operatori stessi ai quali non è richiesto alcun ulteriore adempimento informativo, e che la integrazione delle notizie riportate nelle tabelle consultabili sul sito dell'Amministrazione competente non costituisca diffusione di dati riservati in quanto le notizie in questione devono obbligatoriamente risultare accessibili al pubblico anche sui siti degli operatori assegnatari, come dispone lo stesso decreto ministeriale n.145/06. Pertanto l'Autorità conferma l'inserimento nel Piano della previsione in parola.

d) modifica delle disposizioni riguardanti la “latenza”, conseguente ad una modifica della relativa definizione, che vedrebbe ora la latenza come periodo intercorrente tra due successive “utilizzazioni” del numero (anziché tra due successive “assegnazioni” come nell’attuale Piano), da disciplinare per ciascuna tipologia di numerazione come periodo minimo a tutela dell’utenza. Si fa osservare che con il proposto cambio di prospettiva, il rispetto del periodo minimo di latenza, laddove previsto, diverrebbe un obbligo in capo agli assegnatari della numerazione che non possono far riutilizzare ai propri clienti un numero dismesso da un altro cliente prima che sia trascorso il tempo necessario per consentire ai corrispondenti del precedente cliente di avere contezza del cambio intervenuto ed aggiornare i propri comportamenti. Nel caso di assegnazione a numero singolo, per i numeri revocati o restituiti, sarebbe, ovviamente, cura del Amministrazione competente rispettare il periodo di latenza nell’assegnazione stessa;

1.2.d. La posizione dei soggetti partecipanti

Anche in questo caso alcuni rispondenti hanno condiviso a grandi linee la proposta dell’Autorità relativa alla ri-definizione del concetto di latenza come periodo di tempo intercorrente tra due successive “utilizzazioni” del numero; le proposte integrative prospettate riguardano:

- la clausola che la latenza non sia operante sulle risorse revocate e che queste ultime tornino immediatamente disponibili per l’assegnazione;
- la possibilità, per l’utente che ha dismesso un numero, di cambiare idea durante il periodo di latenza, e di poter riottenere l’assegnazione del numero dismesso.

Un altro rispondente ha proposto di definire due diversi tipi di latenza: “latenza tra assegnazioni” (in capo all’Amministrazione competente per revoca/restituzione) e “latenza per l’utilizzo” del medesimo numero da parte di un differente cliente dello stesso operatore (in capo all’operatore assegnatario della numerazione).

Altri rispondenti si sono dichiarati contrari perché ritengono che l’introduzione di un periodo obbligatorio di latenza per il riutilizzo delle numerazioni produca l’effetto di costringere gli operatori a chiedere ulteriori risorse di numerazione, con nuovi costi a carico degli operatori stessi e dell’Amministrazione pubblica, ovvero che si verifichi la circostanza che l’operatore assegnatario sia costretto a pagare i contributi per una numerazione che non può utilizzare perché in “latenza”.

1.3.d. Le valutazioni dell’Autorità

Il vigente Piano introduce un periodo di latenza in relazione alla revoca ad un operatore od alla restituzione da parte di esso di una risorsa di numerazione, senza ulteriori specificazioni; si può presumere che la preoccupazione del regolatore fosse stata quella di non arrecare confusione nell’utenza, evitando che un numero passasse da un cliente ad un altro senza soluzione di continuità.

Nella pratica è avvenuto che la revoca ad un assegnatario o la restituzione da parte di un assegnatario hanno avuto per oggetto numerazioni assegnate ma, generalmente, non utilizzate. La revoca è stata praticata solo in caso di scarsità della risorsa e, quindi, nello stato di necessità di doverla nuovamente assegnare con rapidità. Per i casi in cui siano stati restituiti (generalmente per cause di forza maggiore quali fallimenti, insolvenze, ecc.) blocchi di numerazione o numerazioni singole parzialmente o totalmente utilizzati, disporre la latenza avrebbe significato interrompere il servizio su quelle numerazioni ad utenti senza alcuna responsabilità, con danno per questi ultimi. Si è, allora, cercato con soluzioni “tampone” occasionali di favorire il passaggio ad altro operatore o il subentro di altro operatore per garantire continuità all’utenza sulla stessa numerazione, laddove invece, nelle circostanze descritte sopra, l’adozione di una latenza si sarebbe tradotta in un danno diretto per l’utente ed in un’inefficiente uso della risorsa.

Situazioni particolari si verificano nel caso di restituzione di un codice che identifica un operatore (quali i codici per i servizi mobili), ancorché il principio di portabilità delle numerazioni attenui attualmente il valore di tale associazione tra codice ed operatore, nel caso di altre numerazioni quali quelle per l’accesso ai servizi di assistenza clienti nel caso dei numeri utilizzati per il servizio di numero unico.

D’altra parte, il principio di introdurre un periodo di latenza prima della riutilizzazione di un numero per un nuovo utente è una consuetudine praticata dal fornitore

dell'accesso alla rete fin dall'epoca monopolistica delle telecomunicazioni, tanto che nel vigente Piano non si è ritenuto di dare evidenza al predetto principio. Il periodo in questione ha il duplice obiettivo di tutelare sia gli utenti che chiamano il numero con l'intenzione di comunicare con il precedente utente titolare del numero stesso, sprestando le proprie risorse (tempo, denaro ecc.), sia il nuovo utente titolare che potrebbe ricevere diverse chiamate dirette al precedente intestatario del numero, subendo di fatto un disturbo.

Traendo le dovute conclusioni dalle precedenti osservazioni, si è ritenuto di riassorbire la latenza per la "ri-assegnazione" in una latenza per "ri-utilizzo" con l'unico obiettivo di tutelare gli utenti finali nel senso che si è detto sopra.

In altri termini, la latenza come termine prescritto per il "ri-utilizzo" della numerazione include entrambe le situazioni: nel caso di numerazione nella disponibilità dell'Amministrazione competente, ricadrà su quest'ultima l'onere di rispettare il termine prima di una successiva "ri-assegnazione", mentre nel caso di numerazione nella disponibilità di un operatore, sarà l'operatore stesso a farsi carico di rispettare il termine prima di utilizzare il numero per un nuovo utente.

Si è ritenuto, inoltre, utile il suggerimento di un rispondente circa la possibilità dell'utente che dismette una numerazione di poterla riottenere su richiesta durante il periodo di latenza, fermo restando l'assoggettamento alle procedure di riattivazione.

Pertanto l'Autorità conferma la modifica della definizione di latenza, come proposta nel documento di consultazione, con la specificazione che tale definizione si riferisce sia all'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente che all'utilizzo da parte di un utente finale. Si ritiene inoltre di recepire, il suggerimento sopra riportato relativo alla ri-assegnazione di un numero allo stesso utente che vi abbia rinunciato e che, durante il periodo di latenza della numerazione, eserciti un ripensamento. I periodi di latenza per le diverse numerazioni e codici vengono inoltre rimodulati opportunamente per tenere conto dei diversi suggerimenti emersi dalla consultazione.

e) introduzione di un termine di ri-utilizzo delle numerazioni mobili, a seguito di un mancato utilizzo, per 24 mesi continuativi;

1.2.e. La posizione dei soggetti partecipanti

Solo qualche rispondente ha condiviso esplicitamente la proposta dell'Autorità di consentire agli operatori mobili di recuperare una numerazione non utilizzata, né in ricezione né in chiamata, per un periodo continuativo di 24 mesi.

Tuttavia si osserva che in diversi contributi la proposta dell'Autorità, che si riferiva sostanzialmente alla facoltà per l'operatore di riappropriarsi di numerazione di fatto non utilizzata dall'utente per lungo tempo, sembra non essere stata compresa appieno, in quanto è stata riferita alla facoltà di riutilizzo della numerazione per così dire "dismessa" dall'utente.

In tale ottica, un rispondente, pur comprendendo le motivazioni di garanzia per il nuovo utente titolare della numerazione (minimizzazione di chiamate indesiderate dirette al precedente intestatario) e per gli utenti chiamanti (intenzionati a contattare il precedente intestatario e non edotti del cambio di utenza) che hanno ispirato la proposta dell'Autorità, propone un termine di tempo di quattro mesi, argomentando che un tale

periodo costituisce una soglia significativa in termini probabilistici per garantire l'uno (il nuovo intestarlo) da chiamate di disturbo e gli altri (i chiamanti del vecchio intestatario) da chiamate sprecate.

Sulla stessa scia, tre rispondenti valutano il termine di 24 mesi proposto dall'Autorità eccessivo ed in contrasto con la prassi attualmente adottata dagli operatori, argomentando che l'applicazione di tale termine di tempo determinerebbe scarsità di risorsa utilizzabile per gli assegnatari di numerazione, che si vedrebbero costretti a nuove richieste con conseguenti maggiori costi; in alternativa, propongono, rispettivamente, quattro mesi, tre mesi o 40/60 giorni.

Infine, un altro rispondente suggerisce un approfondimento della proposta, in considerazione di applicazioni particolari, come quelle di SIM all'interno di sistemi antifurto, le quali, a seconda delle modalità operative dei sistemi stessi, potrebbero rimanere inattive per lunghi periodi.

1.3.e. Le valutazioni dell'Autorità

Poste le precisazioni di cui al paragrafo precedente, si registra un sostanziale consenso sull'introduzione nel Piano della facoltà riconosciuta agli operatori di recuperare le numerazioni mobili totalmente non utilizzate, fenomeno legato, principalmente, alla diffusione delle carte prepagate. Opzioni diverse sono espresse, invece, sull'entità del periodo di tempo che dovrebbe costituire la soglia per consentire il recupero di tali numerazioni.

Fermo restando che per "utenza non utilizzata" si vuole intendere l'utenza che non ha intrattenuto rapporti commerciali con l'operatore consistenti nella ricarica della scheda prepagata per un fissato periodo continuativo di tempo, l'Autorità ritiene che tale periodo non possa essere inferiore a 24 mesi e che, comunque, il cliente debba essere avvertito (mantenendone traccia) un mese prima della scadenza di detto periodo. Gli operatori dovranno pertanto definire le modalità affinché l'utente possa continuare ad usufruire del numero entro il predetto periodo, ferme restando in ogni caso le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo.

- f) introduzione di un maggiore margine di elasticità per una più efficiente gestione della risorsa, con la facoltà per l'Amministrazione competente di assegnare la numerazione a blocchi di dimensione inferiore a quella di norma prevista, in caso di scarsità della risorsa. Al fine di evitare una eccessiva frammentazione e complicazione di gestione, il frazionamento dei blocchi sarebbe comunque limitato ad un solo ordine di grandezza (es. blocco da 100 numeri diviso a blocchi da 10 numeri); in caso di frazionamento, inoltre, l'ammontare dei contributi non sarebbe valutato in maniera proporzionale, ma terrebbe conto dell'aggravio di attività per l'Amministrazione;*

1.2.f. La posizione dei soggetti partecipanti

La proposta di consentire all'Amministrazione competente, preposta all'assegnazione della numerazione, di procedere, nel caso di scarsità delle numerazioni per le quali è prevista l'assegnazione a blocchi, ad assegnare in via straordinaria tali numerazioni in "sotto-blocchi" di dimensione inferiore di un ordine di grandezza a quella prevista dal Piano stesso per l'assegnazione in via ordinaria, ha raccolto il consenso di diversi rispondenti.

Uno di loro richiede che tale facoltà sia consentita solo in caso di evidenti previsioni di scarsità della risorsa, che venga predefinita la soglia che consente di adottare la procedura straordinaria, che tale frazionamento non possa essere applicato ai blocchi già assegnati e che, comunque, sia adottato solo per le numerazioni non geografiche, in quanto per le numerazioni geografiche sono già state individuate in passato soluzioni per ottimizzarne l'utilizzo (ad es. possibilità di suddividere in ambito distrettuale i blocchi da diecimila numeri in blocchi da 1000 numeri); in ogni caso il rispondente segnala gli eventuali impatti sui sistemi di rete e sulle piattaforme di commutazione originati dalla necessità di incrementare la profondità di analisi della numerazione sui sistemi per l'instradamento delle chiamate.

Un altro rispondente precisa che i contributi da corrispondere per l'assegnazione dei "sottoblocchi" dovrebbero essere proporzionali alla quantità di numeri assegnati, salvo la previsione di un diritto amministrativo addizionale obiettivamente giustificato da eventuali maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione.

1.3.f. Le valutazioni dell'Autorità

La disposizione risponde alle situazioni di scarsità lamentate su alcune numerazioni ed introduce un margine di flessibilità nella gestione della numerazione; è, altresì, evidente che il frazionamento possa essere applicato solo a quelle risorse di numerazione che risultano nella disponibilità dell'organo gestore della numerazione per le nuove assegnazioni.

Per quanto riguarda i contributi da corrispondere, questi potranno essere definiti dall'Amministrazione competente sulla base del prezzo per numero, con l'eventuale aggiunta di una maggiorazione per tenere conto degli eventuali ulteriori costi amministrativi di gestione sostenuti dalla stessa Amministrazione.

Pertanto, l'Autorità conferma la proposta riportata nel documento di consultazione.

g) migliore esplicitazione della responsabilità del soggetto assegnatario, nonché di quella del fornitore del servizio, nei confronti del corretto utilizzo della numerazione, sia in relazione ai servizi svolti sia alle modalità stesse di impiego, ivi incluso il rigoroso rispetto della struttura della numerazione così come indicata nel Piano per ciascuna tipologia di numerazione;

1.2.g. La posizione dei soggetti partecipanti

Diversi rispondenti approvano l'intento di una migliore esplicitazione, nel Piano, delle rispettive responsabilità attribuite, in materia di corretto utilizzo della numerazione, al soggetto assegnatario nonché al fornitore di servizi e/o di contenuti; tra questi c'è chi suggerisce di sollevare l'operatore assegnatario della numerazione dal compito di vigilanza da esercitare nei confronti dei fornitori dei servizi circa le modalità di utilizzo

della numerazione, chi pone l'accento sul rispetto della struttura della numerazione così come definita dal Piano, sulla specifica ed integrale responsabilità per l'erogazione del messaggio informativo gratuito attribuita dal decreto ministeriale n.145/06 (recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo) ai fornitori di servizio/contenuti, nonché sulla totale estraneità dei titolari della numerazione alla responsabilità connessa alle modalità con le quali i servizi a sovrapprezzo vengono pubblicizzati.

1.3.g. Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità conferma l'intenzione di meglio esplicitare le diverse responsabilità in gioco nella gestione della numerazione, anche sulla base di quanto previsto all'art. 18 del d.m. 145/06, rimanendo comunque nella sfera di pertinenza del Piano e senza invadere ambiti diversi dalle proprie competenze, già disciplinati da norme di carattere generale o particolare.

h) In merito all'obbligo di far iniziare la comunicazione, stabilita tramite talune numerazioni (tipicamente quelle a sovrapprezzo), con un messaggio informativo sui costi della chiamata stessa, appare ragionevole contemperare, da un lato, il risparmio dell'impegno di risorse e dall'altro l'esigenza di informare l'utenza, consentendo a quest'ultima di scegliere di non ricevere informazioni già note. Si propone pertanto di permettere agli operatori o ai fornitori di servizi di impiegare sistemi che prevedano, per ciascuna chiamata, una preventiva interazione in fonìa finalizzata a consentire all'utente di esprimere, mediante la digitazione di un tasto, la propria volontà di ricevere o meno l'informazione sul prezzo.

1.2.h. La posizione dei soggetti partecipanti

Diversi sono i rispondenti che possono considerarsi, seppure in linea di principio, favorevoli alla proposta di consentire all'utente di evitare, tramite la pressione di un tasto, l'ascolto del messaggio fonico informativo gratuito previsto all'inizio delle comunicazioni stabilite tramite talune numerazioni (tipicamente quelle a sovrapprezzo). Tra questi, c'è chi si dichiara favorevole a patto che la implementazione di questa prerogativa sia facoltativa, chi propone di specificare che la modalità consentita sia quella prevista nella proposta dell'Autorità (cioè, la pressione del tasto inibisce l'invio per *default* del messaggio), chi, al contrario, chiede di poter adottare la modalità opposta (cioè, il messaggio per *default* non viene inviato, con la pressione del tasto l'utente ne richiede la preventiva trasmissione), chi chiede che la scelta della modalità da adottare sia lasciata alla discrezione dell'operatore/fornitore del servizio, chi sostiene che il messaggio debba essere a carico del *content provider*.

Due rispondenti, invece, sostengono che l'argomento non sia di pertinenza del Piano e che la proposta vada a modificare una norma di rango superiore.

Altri due, infine, ritengono che vada addirittura rimosso l'obbligo di invio del messaggio informativo.

1.3.h. Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità registra il consenso esteso e ribadisce che la proposta ha l'obiettivo di facilitare l'uso dei servizi da parte degli utenti; in tale ottica, non ritiene di entrare nel

merito di quanto disposto dal decreto ministeriale n.145/06, ma solo di introdurre per il cliente una semplificazione nella fruizione di un servizio. Resta inalterato, pertanto, l'obbligo di fornire automaticamente il messaggio informativo, così come previsto dalla normativa vigente; viene consentita, tuttavia, la facoltà di introdurre una funzionalità operativa che permetta al cliente abituale, che già ne conosce il contenuto, di poter evitare l'ascolto del messaggio informativo tramite la pressione di un tasto.

Tale previsione assimila, con le dovute specificità, il caso degli utenti che *abituamente* utilizzano un servizio a quello degli utenti che utilizzano servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti per i quali il predetto d.m. 145/06 all'art. 12, comma 8, ha adottato l'indirizzo di prevedere la possibilità di deroga all'obbligo dell'invio del messaggio informativo preventivo. In ogni caso, al fine di introdurre in maniera graduale tale possibilità, si propone che la stessa possa essere offerta in prima istanza, sulle sole numerazioni 199 e 178 sulle quali, pur non rientrando le stesse nella categoria dei servizi a sovrapprezzo, è stato posto già dal 2003 l'obbligo del messaggio informativo.

i) Per quanto riguarda poi il contenuto dell'annuncio fonico sulla tariffa applicata, si propone di esplicitare nel nuovo Piano che, in caso di diversificazione delle tariffe sulla base della rete di originazione, questo possa essere limitato alla sola informazione sulla tariffa massima prevista e ciò al fine di non complicare in maniera eccessiva l'annuncio. Tale posizione, peraltro già espressa nel passato, è ritenuta sufficientemente cautelativa per l'utenza.

1.2.i. La posizione dei soggetti partecipanti

Diversi sono anche i rispondenti che si dichiarano favorevoli all'introduzione della facoltà riconosciuta ai fornitori del servizio di indicare nel messaggio informativo per la parte del messaggio inerente i costi del servizio, la sola tariffa massima, laddove il prezzo del servizio praticato all'utente chiamante sia diversificato secondo l'originazione della chiamata.

Sempre due rispondenti, in coerenza con la valutazione fornita sul punto precedente, sostengono che la materia non sia di pertinenza del Piano.

1.3.i. Le valutazioni dell'Autorità

Anche questa facoltà (non si tratta di obbligo) va nella direzione di praticità ed immediatezza della comprensione del messaggio informativo e viene confermata dall'Autorità.

2. Aspetti generali

2.1 La proposta della consultazione pubblica

a) In merito alle modalità atte a mantenere aggiornato il Piano nazionale di numerazione, l'Autorità riconosce la necessità che le norme seguano senza indugi l'evoluzione del mercato, rispondendo con prontezza alle esigenze che via via

emergono. Tuttavia ritiene di non proporre un meccanismo automatico di revisione periodica del Piano, che rischia esso stesso di introdurre ulteriori rigidità.

Rimarrebbero pertanto rimesse agli interventi regolamentari sui temi specifici le modifiche delle parti di Piano sulle quali sopravviene una esigenza di aggiornamento, fatta salva l'opportunità di revisione complessiva delle disposizioni, allorché il proliferare delle stesse crea una dispersione di norme a scapito dell'organicità e della visione unitaria.

2.2.a. La posizione dei soggetti partecipanti

Solo alcuni rispondenti, nel più generale consenso accordato all'avvio della revisione del Piano, si sono espressi esplicitamente sul punto in esame, concordando con l'opportunità di non fissare un meccanismo periodico di revisione del Piano, ancorché taluni tra essi ritengano che tali aggiornamenti debbano essere più frequenti ovvero effettuati ad intervalli non superiori ai tre anni e che, comunque, dovrebbero sempre intervenire a seguito di modifiche del quadro normativo e/o del mercato.

Un rispondente riterrebbe utile, invece, definire un meccanismo di revisione e di aggiornamento permanente che consentisse al Piano di essere costantemente aggiornato alle evoluzioni del mercato, anche attraverso l'istituzione di un tavolo permanente tra gli Enti istituzionali e gli operatori.

2.3.a. Le valutazioni dell'Autorità

La questione della periodicità della revisione del Piano ha una sua ragionevolezza ed attualità. L'Autorità, pur prendendo atto dell'auspicio di alcuni rispondenti affinché l'aggiornamento del Piano segua a ridosso o, meglio ancora, anticipi i fenomeni evolutivi del mercato delle telecomunicazioni e facendosi, quindi, carico di prestare particolare sensibilità alla questione posta, conferma di ritenere in questa fase non necessario fissare un meccanismo periodico di revisione del Piano.

Per quanto riguarda la struttura del Piano, in aderenza ai suggerimenti pervenuti ed alla luce delle esperienze pregresse nell'applicazione del Piano vigente, l'Autorità ritiene quanto mai opportuno procedere ad una generale riorganizzazione della struttura del provvedimento, finalizzata a:

b) semplificare la classificazione delle numerazioni, eliminando le classificazioni non strettamente funzionali alla schematizzazione del provvedimento stesso ed alla gestione delle numerazioni (ad esempio, si propone di eliminare le definizioni di "servizi interattivi in fonia", "servizi a tariffazione speciale" e "servizi con gestione speciale della chiamata", poiché ritenute per certi versi suscettibili di ambiguità, superate dai fatti e non funzionali alla disciplina delle numerazioni)

2.2.b. La posizione dei soggetti partecipanti

La quasi totalità di coloro che si sono espressi sulla questione in parola concordano con l'orientamento dell'Autorità di procedere ad una semplificazione della classificazione delle numerazioni per renderla più funzionale alla disciplina delle numerazioni stesse, eliminando, ove necessario, classificazioni suscettibili di ambiguità e superate dall'evoluzione del mercato dei servizi.

Solo un rispondente si dichiara contrario alla soppressione di quelle classificazioni che, a suo dire, sono attualmente supportate, dal punto di vista tecnico, da un trattamento della chiamata che coinvolge piattaforme di servizio che operano significative elaborazioni delle informazioni connesse all'instaurazione della comunicazione.

2.3.b. Le valutazioni dell'Autorità

Preso atto anche del largo consenso ricevuto nelle risposte, l'Autorità conferma la scelta di eliminare quelle classificazioni che sono legate più alle soluzioni tecniche adottate a suo tempo per l'organizzazione dei servizi che alla percezione od individuazione dei servizi da parte degli utenti e la cui soppressione, comunque, non altera i servizi stessi ed il loro riconoscimento. Ove le citate particolari soluzioni tecniche dovessero effettivamente sussistere, nulla vieta che un operatore, anche a seguito di accordi con gli altri operatori, dedichi parte della numerazione attribuita ad un servizio all'uso di una specifica tecnica relativa a quel servizio, senza che ciò debba comportare alcuna implicazione normativa nella classificazione delle numerazioni o implicazioni verso l'utenza.

c) adeguare le definizioni alle formulazioni più recenti adottate nell'ambito del nuovo quadro regolatorio europeo ed ai provvedimenti emanati successivamente all'adozione del vigente Piano, rendendo altresì coerente la terminologia utilizzata, internamente e nei confronti delle altre norme. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare nel nuovo Piano le più recenti definizioni di "numerazione geografica" e "non geografica" contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche e la definizione di "nomadismo" prevista dai pertinenti provvedimenti dell'Autorità, senza introdurre ulteriori elementi di novità.

2.2.c. La posizione dei soggetti partecipanti

Tutti coloro che si sono espressi sull'argomento, concordano con l'orientamento dell'Autorità di adeguare le definizioni utilizzate nel testo del Piano alle formulazioni più recenti adottate nell'ambito del nuovo quadro regolatorio europeo nonché ai provvedimenti emanati successivamente all'adozione del Piano vigente.

2.3.c. Le valutazioni dell'Autorità

Si rileva un largo consenso per quello che pare un orientamento legato al buon senso ed alla necessità di armonizzazione. Non si ritiene opportuno innovare definizioni consolidate nel Codice. L'Autorità conferma pertanto il proprio orientamento.

d) riorganizzare le disposizioni distribuite nei vari articoli secondo logiche che ne agevolino la lettura e che al tempo stesso riducano i rischi di ambiguità e di incertezze applicative.

2.2.d. La posizione dei soggetti partecipanti

Diversi soggetti, concordando con l'orientamento dell'Autorità, si sono espressi sulla opportunità di riorganizzare il testo al fine di renderne più agevole la lettura e di diminuire i rischi di ambiguità.

Uno solo si dichiara contrario, in considerazione degli attuali aspetti consolidati di utilizzo della numerazione da parte degli assegnatari che richiederebbero particolare attenzione nella ridefinizione del testo, onde evitare che la "riscrittura" determini, anche involontariamente, modifiche sostanziali od interpretative delle disposizioni vigenti con significativi impatti sulla clientela e sulle offerte in atto.

2.3.d. Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità conferma la necessità, prima ancora che l'opportunità, di procedere ad una riorganizzazione del testo che ne semplifichi la lettura, ne migliori la comprensibilità ed evidenzi gli aspetti principali della disciplina, anche con l'obiettivo di ridurre il contenzioso interpretativo e ferma restando l'attenzione a non modificare inavvertitamente il senso del testo laddove non necessario o non voluto.

e) rivedere la struttura di alcune numerazioni, lasciandone inalterata la lunghezza, ma rimuovendo il riferimento rigido tra parti della struttura e l'operatore assegnatario, associazione che va superata in nome della portabilità delle numerazioni.

2.2.e. La posizione dei soggetti partecipanti

Circa un quarto tra i rispondenti condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di superare il riferimento tra soggetto assegnatario e parti della struttura della numerazione assegnata, in virtù del principio di portabilità delle numerazioni.

Un rispondente si è dichiarato contrario alla soppressione di tale legame in quanto eventuali modifiche strutturali delle numerazioni interessate avrebbero impatti sulle numerazioni già assegnate ed utilizzate e, quindi, sugli operatori e sulla clientela utilizzatrice.

2.3.e. Le valutazioni dell'Autorità

La diffusione della portabilità della numerazione, diritto dell'utente riconosciuto dall'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche, applicabile in generale a tutte le numerazioni (ovvie eccezioni possono essere costituite ad, esempio, da particolari numerazioni quali quelle per "customer care" o "carrier selection"), ha reso meno necessaria l'assegnazione di numerazioni che nella sequenza di alcune cifre (ad esempio, il codice delle numerazioni per servizi mobili) potessero individuare il soggetto assegnatario. La moltiplicazione dei soggetti destinatari di assegnazione e la quantità di numerazioni da dover mettere in gioco per rispettare tale principio rischierebbero di creare gravi difficoltà ed inefficienze nella gestione delle assegnazioni stesse.

L'Autorità pertanto conferma l'abolizione dell'applicazione rigida di tale principio, per quelle numerazioni per le quali era previsto, ferma restando la possibilità di effettuare assegnazioni che mantengano in una qualche misura la riconoscibilità dell'assegnatario.

f) Particolare attenzione deve essere posta, nel nuovo Piano, nell'allineare le definizioni e classificazioni riguardanti le numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni n. 145 del 02/03/2006 che ha disciplinato appunto i servizi a sovrapprezzo, alla cui stesura l'Autorità ha attivamente collaborato. In particolare, il suddetto decreto, all'art. 3 individua le seguenti tipologie di servizi a sovrapprezzo (indicando altresì, per ciascuna di esse, una lista non esaustiva di applicazioni tipiche):

- a) servizi di carattere sociale informativo;*
- b) servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale;*
- c) servizi di chiamate di massa;*
- d) servizi di intrattenimento;*
- e) vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica.*

2.2.f. La posizione dei soggetti partecipanti

All'ipotesi di allineare il Piano, per quanto riguarda le numerazioni utilizzate per i servizi a sovrapprezzo, alla disciplina emanata tramite il decreto n.145/06, si sono espressi favorevolmente circa la metà dei rispondenti, anche se alcuni hanno tenuto a precisare che dovrebbe trattarsi di un puro recepimento di quanto pertinente al Piano stesso senza estensioni improprie o modificazioni di quanto stabilito nel decreto.

Contrario, invece, un rispondente con la motivazione che lo stesso decreto andrebbe profondamente rivisto.

Specifica poi la posizione di un altro rispondente che sul punto in questione ha chiesto che fosse chiaramente esplicitato nel nuovo Piano che il decreto n. 145/06 non possa essere applicato alle numerazioni per Servizi Informazione Abbonati (SIA), perché questi ultimi servizi sono già assoggettati ad una disciplina che è più restrittiva di quella prevista nel decreto stesso per i servizi a sovrapprezzo e, comunque, tali servizi costituirebbero, in ogni caso, una specie particolare di servizi a sovrapprezzo.

2.3.f. Le valutazioni dell'Autorità

Anche in questo caso, si tratta del recepimento di disposizioni emanate con decreto ministeriale, successivamente all'adozione del vigente Piano, recepimento limitato peraltro a quelle parti del decreto in parola che hanno interesse ai fini del Piano stesso. In particolare, il decreto stabilisce una netta classificazione dei servizi a sovrapprezzo sulla base del tipo di contenuto fornito, capace di orientare tutti i soggetti, a diverso titolo, coinvolti nella gestione ed utilizzo della numerazione, (l'Amministrazione competente), i soggetti assegnatari dei diritti d'uso, i fornitori dei contenuti/servizi e gli utenti/utilizzatori della numerazione. Poiché già nel Piano vigente è presente una classificazione, che anticipa per diversi aspetti quella definita nel decreto e che contrassegna l'utilizzo di numerazioni diverse per i diversi contenuti del servizio, appare logico unificare la classificazione, introducendo nel Piano stesso quella prevista dal decreto, onde evitare un dualismo controproducente ai fini della applicazione e del rispetto della normativa ed atteso che la classificazione prevista nel decreto ben si presta a razionalizzare l'uso della numerazione ed ad ordinare anche futuri servizi.

L'Autorità, pertanto, conferma la propria proposta.

g) Sempre in tema di revisione degli aspetti generali del Piano, si ritiene invece che non sussistano al momento ragioni sufficienti per la rimozione delle distinzioni tra le numerazioni per i servizi fissi, mobili e nomadici, né per superare le distinzioni tra numerazioni geografiche e non geografiche.

2.2.g. La posizione dei soggetti partecipanti

L'ipotesi di lavoro, prospettata nel documento in consultazione, di mantenere nell'attuale revisione del Piano le distinzioni tra le numerazioni per i servizi fissi, mobili e nomadici nonché tra numerazioni geografiche e non geografiche, ha raccolto il consenso di diversi rispondenti a fronte di uno solo contrario. Tuttavia, in sintonia con le argomentazioni di chi si è dichiarato contrario ritenendo tali distinzioni obsolete in un mercato ormai fortemente orientato alla convergenza ed alla integrazione tra reti e servizi, qualcuno si è interrogato sulla tenuta futura di tale assetto delle numerazioni.

2.3.g. Le valutazioni dell'Autorità

Occorre riconoscere che l'evoluzione fino ad oggi compiuta e quella in corso di sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica, secondo le direttrici del superamento delle differenziazioni tecnologiche (che nel passato avevano condizionato pesantemente la disciplina delle comunicazioni elettroniche), ovvero della piena attuazione dei principi di *neutralità tecnologica*, e della *convergenza dei servizi* sembrano rispettivamente anticipare e postulare una semplificazione nella disciplina e nella gestione della numerazione. Occorre anche riconoscere che la serie di presidi predisposti a tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi consentirebbe di accingersi a tale semplificazione con relativa maggiore tranquillità. E' vero, tuttavia, che persistendo usi impropri della numerazione ed una percezione delle differenti tipologie di servizi offerti non ancora sufficientemente radicata e diffusa tra gli utenti, risulta consigliabile assecondare i processi evolutivi con un graduale processo di semplificazione e di adeguamento della disciplina della numerazione, di cui il presente aggiornamento del Piano costituisce una tappa intermedia.

Pertanto l'Autorità conferma il proprio orientamento di mantenere, in questa fase, la distinzione tra le diverse tipologie di numerazioni attribuite in connessione ai diversi servizi.

h) Parimenti, si ritiene non fattibile il superamento del concetto di attribuzione delle numerazioni per categorie di servizio, che costituisce al momento strumento fondamentale di gestione della risorsa e veicolo informativo semplice ed al tempo stesso potente per favorire la consapevolezza dell'utenza riguardo ai servizi fruiti ed alle relative tariffe. Anzi, nei limiti della opportunità e della proporzionalità degli interventi, si propone di rafforzare dove possibile il legame numerazione-tipologia di servizio.

2.2.h. La posizione dei soggetti partecipanti

Diversi consensi ha raccolto l'opzione di mantenere nel Piano l'associazione tra tipo di numerazione e categorie del servizio, sebbene con sfumature che vanno da chi chiede di rafforzare tale associazione a chi chiede che sia mantenuta solo per numerazioni non

d'utente (es. numerazioni per accedere a servizi a valore aggiunto), a chi, infine, si interroga sulla possibilità di mantenere e di riuscire ad individuare tale rigida associazione anche nel futuro sviluppo dei servizi e del mercato.

Uno solo dei rispondenti si dichiara contrario, in coerenza con la risposta fornita al punto precedente.

2.3.h. Le valutazioni dell'Autorità

Considerazioni analoghe a quelle espresse a commento del precedente punto suggeriscono di mantenere l'associazione "tipo di numerazione – tipologia di servizio" come orientamento per gli utenti

3. La numerazione per i servizi di comunicazione vocale nomadici.

3.1 La proposta della consultazione pubblica

Considerato che l'uso della decade 5 per servizi nomadici non può ancora avvantaggiarsi di una vera esperienza applicativa, pur prendendo atto dei suggerimenti pervenuti da parte dei soggetti che hanno contribuito alla fase preliminare, l'Autorità ravvisa l'opportunità che il nuovo Piano si limiti ad incorporare le pertinenti disposizioni della delibera n.11/06/CIR, riformulandone eventualmente i testi rispetto a quelli utilizzati nella suddetta delibera, al fine di migliorarne la leggibilità ed evitare la possibile insorgenza di letture non coerenti con gli intenti originali.

Affinamenti ulteriori delle norme che regolano l'impiego di tale decade potranno, se del caso, essere attuati in una fase di maggiore maturità dell'applicazione.

3.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Vari operatori concordano con l'orientamento dell'Autorità e non evidenziano particolari criticità.

Uno dei rispondenti suggerisce che l'evoluzione del Piano di numerazione tenga conto della diffusione nel mercato dello standard ENUM al fine di favorire un'integrazione dei servizi aziendali attraverso il mantenimento dello stesso numero telefonico, indipendentemente dalla localizzazione fisica dell'utenza e dal tipo di servizio (fax, mail, fonia, ecc.).

Un altro rispondente propone di elaborare le attuali prescrizioni della delibera n. 11/06/CIR concernenti i numeri geografici (art.4, comma 2), in modo da assicurare effettivamente – pur nei limiti consentiti dalla tecnologia utilizzata - un uso geograficamente circoscritto di quella numerazione e distinto da quello delle numerazioni non geografiche in decade 5. Propone inoltre di aggiornare le definizioni, in particolare svincolando il concetto di "nomadismo" dal concetto di "rete fissa" e legandolo piuttosto ad un'accezione più generica di servizio di "tipo fisso".

Un operatore chiede la rimozione dei riferimenti alle aree locali e delle disposizioni connesse, tra cui la suddivisione dei blocchi di numerazione assegnati dall'Amministrazione competente in sottoblocchi da mille numeri contigui per le varie aree locali appartenenti allo stesso distretto, così come indicato nell'art. 6 della delibera

n. 9/03/CIR, al fine di semplificare i processi in essere tra gli operatori anche nell'ambito delle portabilità e snellire i flussi di dati tra gli OLO e la stessa Amministrazione competente. Ciò anche in considerazione del fatto che sia l'utilizzo di numerazioni in decade 0 per servizi di tipo nomadico all'interno del distretto, sia l'assegnazione delle risorse di numerazioni geografiche da parte dell'Amministrazione competente non più su area locale ma distrettuale, hanno contribuito a determinare il superamento del concetto di area locale, a favore del concetto di distretto.

Un operatore ritiene opportuna la fissazione del prezzo massimo per le chiamate dirette ai numeri in decade 5 uguale a quello previsto per le chiamate locali e non al doppio come attualmente previsto dalla delibera n. 11/06/CIR, al fine di evitare che l'operatore dominante nella rete d'accesso crei una barriera allo sviluppo dei servizi nomadici, fissando un prezzo troppo elevato.

Un rispondente propone la riconsiderazione dell'utilizzo della decade 5 per i servizi nomadici, ritenendo che gli stessi possano essere forniti per mezzo della decade 7, che risulta essere quasi inutilizzata;

Un rispondente sostiene che i tempi della regolamentazione hanno già causato un notevole ritardo nello sviluppo delle applicazioni in tecnologia VoIP, pertanto ritiene opportuno apportare subito alcune modifiche e specificatamente di consentire sul codice 55 la fornitura di servizi quali il *messaging*, le videochiamate e, più in generale, servizi voce anche integrati con dati/suoni/immagini, servizi a valore aggiunto, servizi di condivisione in tempo reale di risorse e informazioni, oltre che servizi innovativi anche in mobilità, con accesso Wi-Fi nomadico, realizzando prodotti convergenti grazie all'integrazione tra reti e servizi Wi-Fi/Wi-Max e GSM/UMTS.

Un operatore chiede che l'apertura del servizio sulla decade 5 sia coordinata dall'Autorità e condivisa da tutti gli operatori interessati, nonché la pubblicazione delle specifiche tecniche necessarie, rilevando la circostanza che tali numerazioni non sono di fatto ancora accessibili da nessun operatore. Lo stesso operatore chiede la previsione all'interno del nuovo Piano di idonei strumenti affinché anche per i servizi vocali nomadici su numerazione in decade 5 e/o nomadici in decade 0 in ambito distrettuale, rimangano validi gli obblighi vigenti per Telecom Italia in merito alla replicabilità degli stessi da parte degli operatori alternativi.

3.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità conferma il proprio orientamento di incorporare le pertinenti disposizioni della delibera n. 11/06/CIR. Ritiene inoltre meritevoli di considerazione i suggerimenti:

- di aggiornare le definizioni, in particolare svincolando il concetto di "nomadismo" dal concetto di "rete fissa" e legandolo piuttosto ad un'accezione più generica di servizio di "tipo fisso";
- di rimuovere i riferimenti alle aree locali e le disposizioni connesse;

In relazione al suggerimento di associare alla decade 5 la fornitura di servizi più evoluti, si fa notare che con i numeri d'utente, quali i numeri geografici, nomadici e mobili e personali, allo stato attuale è consentita la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto alla comunicazione vocale, quali videochiamate, comunicazioni dati, servizi di informazione, purché non sia richiesto alcun prezzo aggiuntivo, mentre rimane esclusa, per evidenti ragioni di trasparenza e tutela dell'utenza, la fornitura di servizi che prevedono un sovrapprezzo.

Infine, riguardo l'utilizzo delle numerazioni geografiche per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica nomadici, allo stato si conferma tale uso esclusivamente nell'ambito distrettuale. L'Autorità si riserva, tuttavia, di valutare le modalità per eventualmente estendere l'utilizzo nomadico all'intero territorio nazionale, alla luce di quanto anche espresso in ambito comunitario con la "ERG Common Position on VoIP" del Dicembre 2007.

4. La numerazione in decade 3 per servizi integrati fisso-mobile

4.1 La proposta della consultazione pubblica

Non ravvisando la sussistenza di esigenze specifiche e ritenendo anzi che proprio il concetto di convergenza tra categorie di servizi induca a non creare ulteriori classificazioni, l'Autorità è dell'avviso che non sia necessario al momento introdurre previsioni specifiche nel nuovo Piano che facciano esplicito riferimento a tali aspetti. Né si ritiene opportuno consentire (cfr par. 6) l'uso della numerazione in decade 3 per servizi genericamente realizzati con tecnologie wireless, poiché queste attualmente concretizzano in effetti condizioni di mobilità diverse da quelle realizzate dalle reti più propriamente mobili e l'impiego della medesima categoria di numerazioni potrebbe risultare elemento di ingannevolezza per l'utenza.

4.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Oltre a condividere generalmente l'orientamento espresso nel primo punto, l'attenzione dei rispondenti si è incentrata principalmente sul secondo punto, ovvero sulla conferma che la decade 3 caratterizzi i servizi mobili e personali e che non sia opportuno l'estensione a servizi genericamente realizzati con tecnologie *wireless*. A riguardo, diversi operatori hanno concordato con l'Autorità. Un rispondente ha puntualizzato, inoltre, che la fornitura del servizio è soggetta al possesso del titolo abilitativo per l'offerta di servizi mobili, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Il concetto che la regolamentazione debba essere indipendente dalla tecnologia utilizzata è sostenuta anche da altri rispondenti.

Con riferimento alle specifiche tecnologie, un rispondente ritiene che la tecnologia Wi-Max abbia caratteristiche tali di mobilità da poter essere considerate analoghe a quelle realizzate dalle attuali reti mobili, mentre al contrario un altro rispondente ritiene che la tecnologia Wi-Max non sia adeguata a fornire il servizio mobile.

Nell'ambito delle risposte, inoltre, sono stati presentati ulteriori elementi di riflessione.

Un operatore suggerisce di evitare ed eliminare eccessive suddivisioni e sottocategorie all'interno delle numerazioni.

Un altro operatore chiede di consentire agli operatori di rete fissa l'accesso alle numerazioni mobili, secondo un principio di simmetria, basandosi sulla considerazione che agli operatori di servizi mobili è consentito l'uso sulla propria rete della numerazione geografica; ritiene quindi che solo consentendo agli operatori di rete fissa l'accesso alle numerazioni mobili sarebbe preservato sia il principio di non discriminazione sia quello di neutralità tecnologica, con effetti positivi per lo sviluppo dei servizi innovativi.

Un rispondente ritiene non appropriato l'utilizzo di numerazioni geografiche su reti radiomobili, anche a motivo delle circostanze che le reti radiomobili non sono in grado di fornire una localizzazione precisa dell'utente al pari di un servizio in postazione fissa, con conseguenti svantaggi relativamente ai servizi di emergenza.

Viene altresì evidenziato che l'attribuzione di numerazioni geografiche a servizi che in realtà sono mobili concretizza sempre più il rischio che i due maggiori operatori mobili infrastrutturati siano in grado di sviluppare ed offrire servizi convergenti, mentre gli operatori di telefonia fissa si troverebbero nell'impossibilità di replicare tali offerte.

Un rispondente auspica una maggiore chiarezza in relazione ai titoli autorizzatori che garantiscono l'accesso ai diritti d'uso di tali numerazioni, anche allo scopo di assicurare che possibili nuove assegnazioni mantengano la natura di servizio mobile associato alla decade 3 e quindi siano eventualmente destinate ad operatori di tipo mobile, anche MVNO.

Al riguardo, un altro rispondente ritiene che la proposta sia contraddittoria rispetto a precedenti atti, nei quali l'Autorità ha, ad esempio, dichiarato che i servizi di accesso a larga banda Wi-Max sono comparabili a quelli UMTS (cfr. Del. n. 208/07/CONS, § 11), o ha mostrato di dare scarsa rilevanza alla distinzione fisso/mobile (Del. n. 415/07/CONS). Lo stesso rispondente chiede l'introduzione di una specifica numerazione per i servizi convergenti, qualora non vengano eliminate le distinzioni tra numerazione per servizi fissi, mobili e nomadici, ed evidenzia che nel Regno Unito, OFCOM assegna e consente l'uso delle numerazioni per "servizi mobili" anche ad operatori che si avvalgono di altre tecnologie wireless (es. Wi-Fi e Wi-Max) con caratteristiche di mobilità diverse da quelle dei servizi offerti su reti GSM/UMTS.

4.3. Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità conferma l'orientamento di non introdurre al momento previsioni specifiche nel nuovo Piano che facciano esplicito riferimento a servizi integrati fisso-mobile. Per quanto concerne l'uso della numerazione in decade 3 per servizi che offrono mobilità genericamente realizzati con tecnologie *wireless*, l'Autorità, nel concordare con il principio che la fornitura del servizio sia soggetta al possesso del titolo abilitativo per l'offerta di servizi mobili e personali, rileva come tali servizi siano da ascrivere più propriamente a quelli di tipo *nomadico* e che la configurazione di tali tecnologie non appare, allo stato, consentire caratteristiche assimilabili a quelli offerti sulle reti mobili. Infatti, pur volendo prescindere dalla tecnologia utilizzata, si ritiene che debba restare fermo il principio che il livello del servizio fornito e quello percepito dal cliente debbano essere pari a quello di un servizio mobile comunemente inteso, vale a dire con prestazioni di "mobilità" analoghe a quelle delle reti mobili GSM/UMTS, cioè a quelle prestazioni che garantiscono la continuità del servizio telefonico in mobilità (ovvero, utilizzo di *handover*, coperture continue del territorio e così via).

Con riferimento alla richiesta di introduzione di una specifica numerazione per i servizi convergenti, allo stato non è stato individuato uno specifico servizio che si differenzi da quanto il Piano attualmente consenta, con particolare riferimento alle numerazioni d'utente.

5. Valutazione dei risultati della sperimentazione svolta dall'ex Ministero delle comunicazioni sulle numerazioni 30X

5.1 La proposta della consultazione pubblica

Riguardo alla sperimentazione relativa alle numerazioni 30X, dalle informazioni acquisite risulta che la stessa non abbia ottenuto sostanziale consenso, pur con motivazioni diverse, né da parte degli operatori mobili né da parte degli operatori fissi. Per quanto sopra, l'Autorità è dell'avviso che al momento non si possa che prendere atto da un lato delle posizioni espresse da alcuni degli operatori e, dall'altro, dell'assenza di elementi significativi emergenti dalla sperimentazione della numerazione 30X, che di fatto è risultata estremamente limitata.

Di conseguenza, si ritiene che non sia necessario apportare alcuna modifica al Piano nazionale di numerazione, finalizzata a disciplinare l'uso della suddetta numerazione.

5.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Vari operatori condividono l'orientamento dell'Autorità, altri evidenziano che, nonostante l'interesse per la numerazione in questione proprio in relazione alla opportunità di fornire servizi integrati fisso-mobile, fino ad oggi non hanno potuto avviare alcuna sperimentazione 30X esclusivamente per effetto del sistematico rifiuto, opposto dagli operatori mobili infrastrutturati, di fornire il necessario accesso alle reti da loro esercite.

Uno dei rispondenti propone di dedicare la numerazione in parola ai servizi per raggiungere l'utente su un terminale wireless (eventualmente *dual mode* Wi-Fi-Wi-Max/GSM-UMTS), dai clienti di tutte le reti, semplicemente antepoendo il numero "3" alla numerazione di rete fissa (geografica o nomadica) e, più in generale, ad utilizzare tali numerazioni per fornire servizi di numero unico personale.

Un altro rispondente suggerisce invece di rinviare l'analisi dell'utilizzo delle numerazioni 30X al momento in cui saranno noti gli esiti dell'indagine conoscitiva avviata ai sensi della delibera n. 324/06/CONS, nonché le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 713/06/CONS e dei lavori della Task Force tecnica istituita dall'Autorità al fine di coordinare "l'evoluzione regolamentare atta a garantire la parità di trattamento nell'accesso alle reti di telecomunicazioni..." in relazione allo "...scorporo dell'ultimo miglio della rete fissa di Telecom Italia.", in quanto al momento, evidenzia il rispondente, non sono noti gli effetti che saranno prodotti dall'annunciata modifica del perimetro della rete da parte di Telecom Italia.

5.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità conferma la propria posizione e ritiene di riservare i codici 30X per utilizzi futuri, eventualmente effettuando altre sperimentazioni, constatato che, per le diverse ragioni richiamate dai rispondenti, la sperimentazione non ha fornito risultati.

6. Utilizzo di numerazione "mobile" per comunicazioni tramite collegamenti Wi-Fi

6.1 La proposta della consultazione pubblica

L'Autorità ritiene, anche alla luce dei contributi pervenuti nella prima fase, che la numerazione in decade 3 debba sostanzialmente continuare a connotare i servizi mobili e personali, intesi come servizi che, prescindendo dalla tecnologia di rete sottostante, offrano prestazioni di "mobilità" non inferiori a quelle delle reti mobili GSM/UMTS. Ciò posto, l'attribuzione della decade 3 per la prestazione di servizi attraverso le tecnologie Wi-Fi non è ritenuta adeguata, potendosi tuttavia consentire che parte del servizio "mobile", utilizzando la decade 3, venga reso attraverso tecnologie Wi-Fi che, ad esempio, complementano una rete mobile. La decade 3 rimarrebbe pertanto dedicata all'offerta dei servizi da parte dei soggetti in possesso di titolo abilitativo per l'offerta di servizi, per così dire "funzionalmente mobili" con continuità. Non sussisterebbe pertanto la necessità di modificare le pertinenti disposizioni dell'attuale Piano.

6.2 Le posizioni dei soggetti partecipanti

Sul tema, si veda anche quanto riportato in relazione al punto 4 precedente. Vari operatori concordano con l'orientamento dell'Autorità, con diverse precisazioni. Da un lato viene ritenuto che l'utilizzo della numerazione mobile per collegamenti di tipo Wi-Fi, debba essere consentita solo nel caso in cui tale tipologia di collegamento venga utilizzato come "estensione" della rete mobile, oppure che l'utilizzo di altre tecnologie wireless debba essere ristretto a quelle che saranno previste nelle relative normative CEPT/ECC ed ITU-T nell'ambito dell'evoluzione verso sistemi 3G IMT-2000, garantendo, in ogni caso, la fornitura di un servizio con caratteristiche di mobilità coerenti con quanto previsto dal Codice e dal titolo autorizzatorio di PATS mobile, in particolare in relazione al requisito di utilizzo di frequenze oggetto di concessione di diritti d'uso. Dall'altro viene invece proposto che le regole per la fornitura del servizio debbano dipendere esclusivamente dal servizio stesso e non dalla tecnologia sottostante utilizzata. Al riguardo è stato ritenuto da un rispondente che si possa utilizzare anche la tecnologia IP, tenuto conto che la progressiva integrazione nelle reti di trasporto di tecnologie IP può consentire agli operatori mobili, anche virtuali, l'erogazione ai propri clienti di servizi di comunicazione basati su tale piattaforma, nel rispetto della corretta informazione al cliente in merito alle specifiche caratteristiche del servizio offerto. E' stato suggerito da un operatore di utilizzare per le connessioni di tipo Wi-Fi altre tipologie di numerazioni, quali ad esempio le numerazioni in decade 5, in quanto viene ritenuto che l'eventuale attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni mobili per connessioni Wi-Fi creerebbe un sicuro stravolgimento nell'attuale sistema delle regole alla base dell'erogazione dei servizi mobili, foriero di confusioni sia a livello di rapporti tra operatori sia nei confronti della clientela finale. Ammette tuttavia lo stesso operatore la possibilità di consentire che parte del servizio "mobile" venga reso attraverso quelle tecnologie Wi-Fi che, ad esempio, complementano una rete mobile. Infine, è stato rappresentato da un rispondente che non risulta chiaro cosa intenda l'Autorità per "soggetti in possesso di titolo abilitativo per l'offerta di servizi, per così dire "funzionalmente mobili" con continuità", ritenendo che una lettura combinata con le altre proposte conduca a limitare tale possibilità a soli MNO e MVNO. Viene ritenuto contraddittorio da un lato escludere espressamente che la tecnologia Wi-Fi possa supportare l'offerta di "servizi mobili" o "funzionalmente mobili con continuità" e dall'altro consentire l'impiego di collegamenti Wi-Fi a completamento di una rete

mobile, intesa unicamente come rete GSM/UMTS. Viene considerato discriminatorio non poter utilizzare la numerazione 3 integrando i propri servizi di accesso forniti nell'ambito di una determinata area mediante gli opportuni accordi con altri operatori (es. Wi-Fi, ma anche Wi-Max), mentre l'utente di un operatore mobile potrebbe utilizzare la medesima numerazione anche quando accede in Wi-Fi.

6.3 Le valutazioni dell'Autorità

Anche con riferimento alle valutazioni svolte in relazione al precedente punto 4, l'Autorità ritiene che la numerazione in decade 3 debba sostanzialmente continuare a connotare i servizi mobili e personali, intesi come servizi che, prescindendo da considerazioni sulla tecnologia di rete sottostante, offrano prestazioni di "mobilità" analoghe a quelle delle reti mobili GSM/UMTS, ovvero a quelle che garantiscono il servizio telefonico in mobilità (utilizzando l'*handover*, presentando certe caratteristiche di copertura del territorio, ecc.)

7. Utilizzo delle numerazioni per servizi mobili da parte degli operatori mobili "virtuali"

7.1 La proposta della consultazione pubblica

In proposito, devono necessariamente essere considerate la classificazione e le definizioni afferenti agli operatori virtuali recentemente adottate dalla delibera n. 46/06/CONS, conclusiva del procedimento di analisi del mercato n.15, ovvero:

- a) *"Operatore Virtuale di Rete Mobile" (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari.*
- b) *"Fornitore Avanzato di Servizi" (o ESP, Enhanced Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza).*

L'Autorità ritiene pertanto che gli operatori mobili virtuali rientranti nella categoria degli MVNO, debbano essere considerati soggetti destinatari dell'assegnazione di numerazione in modo totalmente indistinto dagli operatori mobili dotati di rete.

La numerazione in decade 3 per l'espletamento del servizio non dovrebbe, sulla scorta di quanto sopra premesso, invece essere assegnata agli operatori mobili rientranti nella

categoria ESP, fatta salva comunque per questi la ovvia facoltà di ottenere l'assegnazione di numeri per la gestione del Customer Care, al pari di qualsiasi altro operatore che offre alla generalità del pubblico servizi di comunicazione elettronica.

In merito alla effettiva disponibilità, allo stato attuale, di codici di numerazione per servizi mobili da assegnare, si fa presente che la ricognizione delle risorse mostra al momento una disponibilità atta a soddisfare circa una decina di nuovi MVNO.

Per poter prevedere un numero maggiore di operatori, occorrerebbe aumentare la lunghezza dell'attuale codice utilizzato per le numerazioni mobili e personali, portandola da tre a quattro cifre. L'operazione tuttavia richiede la riconsiderazione di un numero notevole di procedure e norme, da mettere a punto con il concorso di tutti i soggetti interessati, non concretamente attuabile in tempi brevi e compatibili con la necessità di adottare un nuovo Piano in tempi contenuti.

Per tale motivo, si propone di lasciare, nel nuovo Piano, la lunghezza del codice a tre cifre e, sulla base dell'ingresso nel mercato degli operatori virtuali, valutarne l'impatto e le esigenze reali e provvedere, all'occorrenza, alle conseguenti modifiche regolamentari.

7.2 Le posizioni dei soggetti partecipanti

Vari operatori condividono l'orientamento dell'Autorità di attribuire le risorse di numerazione per servizi mobili e personali esclusivamente agli MNO, MVNO, ma non agli ESP, mentre altri operatori ritengono che le risorse di numerazione dovrebbero essere attribuite anche agli operatori ESP, sottolineando che al momento i pochi accordi stipulati di operatore mobile "virtuale" hanno tutti la connotazione di ESP.

Viene anche evidenziato da uno dei rispondenti che sarebbe illegittimo, perché in contrasto con il principio di neutralità tecnologica, vincolare l'uso della numerazione in decade 3 ad una data tecnologia di rete (cioè GSM/UMTS), vincolo che risulta invece implicito nella proposta dell'Autorità di limitare i possibili titolari di tale numerazione agli MNO e agli MVNO. Lo stesso rispondente sottolinea come, in ogni caso, condizionare l'assegnazione della numerazione in decade 3 al possesso di un particolare accordo commerciale con gli MNO appare irragionevole e discriminatorio, anche tenendo conto della circostanza che è possibile divenire titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e delle connesse risorse di numerazione senza avere alcun apparato di rete proprio o alcun preventivo accordo con operatori di rete (se del caso fruendo anche di servizi di *number hosting* presso l'operatore di rete). Lo stesso deve poter avvenire su rete mobile avvalendosi dei servizi di connettività e/o integralmente avvalendosi dei servizi intermedi di terzi operatori. Peraltro, sostenendo che tale possibilità è destinata ad acquisire maggiore importanza con la convergenza e l'evoluzione tecnologica verso reti *all IP*.

Nell'ambito delle risposte emergono inoltre ulteriori temi.

Un operatore ritiene opportuno prevedere l'assegnazione di *routing number* per l'identificazione degli ESP.

Due operatori ritengono che l'eventuale incremento della lunghezza della numerazione mobile comporterebbe dei notevoli impatti (configurazione degli instradamenti, sistemi di gestione della portabilità del numero, gestione dei servizi di *carrier selection*, sistemi di fatturazione lato cliente) sulle attuali configurazioni delle reti mobili e dei relativi

sistemi informativi con tempi di implementazione e costi rilevanti, senza che siano al momento disponibili soluzioni praticabili.

Al contrario, altri due rispondenti suggeriscono un incremento della lunghezza delle numerazioni in decade 3, con un processo per la revisione delle norme attuali di riferimento che richiede il concorso di tutti i soggetti interessati, considerato l'aumento degli attori nel mercato, con un intervento immediato, al fine di consentire una corretta allocazione delle risorse, improntata al principio di non discriminazione, prevedendo altresì a ritirare i blocchi di risorse non utilizzati o utilizzati strumentalmente al solo scopo di impedire l'uso delle stesse agli operatori nuovi entranti.

Un altro operatore ritiene che sia possibile per un MNO dedicare numerazione agli ESP, disponendo di un indicativo assegnato non applicando il criterio preferenziale di riconoscibilità dell'operatore. In tal modo ogni operatore di rete disporrebbe di un basket di risorse di numerazione che sarebbero differenziate rispetto a quelle assegnate ai propri clienti, senza che ciò ragionevolmente, sulla base di attuali stime di sviluppo, ponga in futuro criticità sulla disponibilità di numerazioni.

Due operatori propongono di prevedere la facoltà, per gli operatori mobili ospitanti gli ESP, di richiedere l'assegnazione di archi di numerazione specifici in decade 3 nel solo caso sia richiesta la riconoscibilità sulla base delle prime 3 cifre della propria numerazione, come avviene per gli operatori mobili dotati di rete proprietaria.

In alcuni contributi viene evidenziata la tesi che l'assegnazione di archi di numerazione appare come una delle condizioni in grado di facilitare il riconoscimento (anche ad operatori privi di propria infrastruttura) della terminazione ed ha, pertanto, ricadute sulla sostenibilità economica dell'attività che non possono essere trascurate.

7.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità rileva che le definizioni di MVNO e ESP al momento disponibili costituiscono una mera schematizzazione della effettiva realtà di mercato che presenta aspetti eccessivi di rigidità rispetto alla situazione che si va delineando, alla luce delle istanze che provengono da parte dei nuovi soggetti operatori virtuali, affinché non vi siano vincoli alla possibilità per un operatore virtuale di acquisire in proprio diritti d'uso della numerazione d'utente da impiegare per i propri clienti, soprattutto per il maggior grado di libertà che ciò comporta nello sviluppare le proprie strategie commerciali.

Anche tenendo conto delle misure urgenti in materia di assegnazione delle risorse di numerazione a seguito dell'ingresso nel mercato dei fornitori avanzati di servizi introdotte con la delibera n. 113/07/CIR, si ritiene che sia necessario l'avvio di una riflessione, da concretizzarsi attraverso l'avvio di uno specifico procedimento, per valutare le effettive necessità in termini di numerazioni dovuto all'ingresso sul mercato degli operatori virtuali. Le osservazioni presentate e le valutazioni effettuate potranno trovare adeguata considerazione in tale ambito, unitamente ad un'attenta valutazione dell'effettiva disponibilità di risorse di numerazione in relazione alle ragionevoli previsioni di allargamento della platea dei soggetti, nonché, se del caso, ad una revisione delle procedure di assegnazione delle risorse stesse.

In definitiva, appare ragionevole non vincolare il Piano di numerazione ad una situazione di fatto in divenire e che potrebbe vedere a breve una riconsiderazione degli scenari di mercato inizialmente previsti.

In altri termini, è opportuno che le disposizioni del Piano riguardanti la numerazione per servizi mobili e personali siano concepite in maniera flessibile, tanto da non predeterminare in via definitiva le decisioni in merito agli operatori mobili virtuali, senza che ciò comporti, tuttavia, di per sé, immediata apertura della possibilità di assegnazione di numerazione ad ogni operatore virtuale. Continua infatti a sussistere il quadro definitorio delineato già dalla delibera n. 544/00/CONS e successivamente confermato dalla delibera n. 46/06/CONS, nonché la limitazione di risorsa più volte richiamata.

8. Modalità di attribuzione dei diritti d'uso in caso di numerazione portata

8.1 La proposta della consultazione pubblica

L'Autorità ritiene che debba essere modificata la normativa vigente (in particolare l'art.5 del Piano vigente), prevedendo che la portabilità del numero per le numerazioni assegnate su base singolo numero comporti il contestuale passaggio degli oneri per i diritti d'uso dall'operatore Donating all'operatore Recipient.

Si propone altresì di prevedere che, nel caso di restituzione di un blocco di numeri all'interno dei quali vi sono numeri portati (clienti attivi con altri operatori), la titolarità del blocco sia trasferita automaticamente all'operatore Recipient che ha il maggior quantitativo di numeri portati appartenenti a quel blocco, ovvero, in situazioni di parità, all'operatore che per primo ha acquisito un numero del blocco medesimo.

8.2 Le posizioni dei soggetti partecipanti

Con riferimento alla prima proposta dell'Autorità, la maggior parte dei rispondenti concorda con tale orientamento. Vengono tuttavia espresse posizioni contrastanti riguardo all'eventuale trasferimento degli oneri nel caso della portabilità di un numero appartenente ad un blocco. In particolare, alcuni rispondenti ritengono che sia impossibile in quanto gli operatori generalmente versano i contributi per le risorse a loro assegnate su base annua, quindi, per le portabilità realizzate in seguito a suddetto pagamento si dovrebbe prevedere un meccanismo per consentire l'addebito dei contributi al nuovo operatore che ha in carico la risorsa portata procedendo contestualmente ad un rimborso parziale nei confronti del cedente che ha già provveduto a riconoscere all'Amministrazione competente i suddetti contributi, rendendo il processo estremamente complesso, anche alla luce dell'alto tasso di portabilità esistente tra gli OLO, sia in acquisizione sia in rientri verso l'OLO *donor*. Mentre, un altro rispondente ritiene che il principio che il *Recipient* debba pagare per le numerazioni gestite sia sempre da prevedere e, quindi, non solo nel caso di assegnazione su base singolo numero, ma anche nel caso di assegnazione a blocchi. Inoltre, uno dei rispondenti suggerisce che l'introduzione di tale previsione venga preceduta da un'analisi di fattibilità operativa, così da verificare l'effettiva possibilità di trasferire contemporaneamente al numero anche i relativi oneri.

Un altro rispondente propone di esplicitare il principio secondo cui, in caso di trasferimento delle attività svolte tramite numerazioni non geografiche (in particolare le attività di Servizio Informazioni Abbonati), le numerazioni stesse devono essere

trasferite all'operatore subentrante, ferma restando la sussistenza delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.

Per quanto concerne l'assegnazione di blocchi restituiti, vari operatori condividono le posizioni dell'Autorità. Un rispondente, invece, non condivide la proposta in quanto tale previsione sarebbe contraria al principio per cui il *Recipient* dovrebbe rispondere degli oneri dei soli singoli numeri gestiti. Alcuni rispondenti, pur condividendo la proposta, ritengono sia di difficile applicazione pratica, quantomeno per le numerazioni assegnate in blocchi di decamigliaia (es. numerazioni geografiche).

A riguardo, è stato anche suggerito da un rispondente di definire un processo che stabilisca esattamente quando e in che modo tutti gli operatori devono essere informati della modifica della titolarità del blocco di numeri, al fine di consentire agli stessi di modificare le tabelle di instradamento sulle proprie reti ed evitare qualunque tipo di disservizio alla clientela finale.

8.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità conferma i propri orientamenti e ritiene che, nel caso di portabilità dei numeri assegnati su base singolo numero, gli oneri per i diritti d'uso debbano essere trasferiti all'operatore *Recipient*.

Ferma restando la competenza dell'Amministrazione competente a stabilire successivamente le procedure, si ritengono ipotizzabili diversi meccanismi per realizzare tale trasferimento. Ad esempio, disponendo che l'operatore *Recipient* corrisponda all'operatore *Donating* la quota di oneri da questi effettivamente corrisposti all'Amministrazione competente in proporzione al numero di giorni dell'anno in cui l'operatore *Recipient* è titolare del numero.

9. Normativa per l'assegnazione e l'uso della numerazione in decade 4

9.1 La proposta della consultazione pubblica

L'impiego della numerazione in decade 4 vede attualmente, da parte degli operatori dotati di rete, l'offerta di una ampia varietà di servizi che certamente non possono essere classificati tutti come "interni di rete", alcuni dei quali, invece, sono palesemente ascrivibili alla categoria dei servizi a sovrapprezzo.

L'Autorità ritiene che tale situazione debba essere seriamente considerata, approntando in sede di revisione del Piano le disposizioni necessarie a sopperire ad eventuali precedenti carenze normative ed a contrastare efficacemente usi non corretti della numerazione.

D'altra parte si ritiene che la norma che prevede l'uso della decade 4 quale numerazione abbreviata per raggiungere servizi a sovrapprezzo già offerti su altra numerazione pubblica dovrebbe essere superata alla luce della profonda revisione dell'uso della decade 4 che si propone nel seguito. Inoltre, come evidenziato da alcuni dei contributi, tale possibilità costituisce una situazione di innegabile vantaggio per gli operatori di rete che svolgono anche la funzione di fornitori di contenuti, rispetto agli altri fornitori di servizi.

Per le motivazioni suddette, si propone di restringere le numerazioni destinate ai servizi interni di rete, intesi in senso stretto, alle sole numerazioni 4XU...U con X= 0, 1, 2,

mantenendo comunque l'obbligo di comunicazione preventiva dell'attivazione all'Amministrazione competente ed all'Autorità (senza peraltro escludere l'opportunità di prevedere un contributo per il ristoro degli oneri amministrativi) e vietando nel contempo in modo tassativo il loro impiego per servizi a sovrapprezzo.

Nell'ambito della medesima accezione di servizi interni di rete, si ritiene che possano, al più, essere inclusi anche servizi per così dire "ancillari" al servizio di base, che ne complementano la fruizione da parte degli utenti, quali, ad es. l'ascolto della segreteria telefonica, l'avviso di chiamata urgente ecc, individuando per tali applicazioni i codici 41 e 42.

Inoltre, si propone di attuare una distinzione tariffaria sulla base della seconda cifra, come segue:

40U...U chiamate gratuite per il chiamante

41U...U prezzo massimo corrispondente a quello delle chiamate non per servizi a sovrapprezzo terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario dell'utente

42U...U 0,30 euro quota massima alla risposta ed 1,00 euro quota massima minutaria, ovvero 1,50 euro per tariffazione forfetaria.

Nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo attualmente prestati, si rileva che la decade vede un intenso utilizzo per una categoria di servizi a sovrapprezzo caratterizzati dalle modalità di attivazione tramite un SMS indirizzato ad un numero in decade 4 e dalla prestazione del servizio stesso mediante l'invio all'utente di SMS/MMS, eventualmente in abbonamento con cadenza periodica.

Si propone quindi di consentire l'uso, per i predetti servizi a sovrapprezzo, di un sottoinsieme delle numerazioni in decade 4 (4X con X=3,4,6,7,8 e 9), con previsione di una distinzione per categoria sulla base della seconda cifra, per a) servizi di carattere sociale informativo, c) servizi di chiamate di massa, d) servizi di intrattenimento, e) vendita di prodotti e servizi trasmessi)..:

Tali numerazioni sarebbero pertanto di natura "pubblica", come tali interoperabili ed assegnabili dall'Amministrazione competente al pari di tutte le altre numerazioni e secondo le medesime procedure, a fronte della corresponsione di contributi determinati secondo i criteri che potrebbero essere mutuati per analogia con i contributi già in uso per altre numerazioni che presentano disponibilità simili

Tenendo conto che per tale utilizzo tipicamente è adottata una lunghezza di cinque cifre, l'assegnazione potrebbe avvenire a singolo numero.

Analogamente alle altre numerazione per servizi a sovrapprezzo, si propone di porre anche per queste un limite massimo alla spesa. In particolare, si propone un limite di 2 euro per ciascun servizio fruito attraverso la ricezione "una tantum" di uno o più SMS e di 20 euro mensili per servizi fruiti in abbonamento. Un limite particolare, a 0,25 euro, verrebbe posto invece per la numerazione (per la quale si propone il codice 44) dedicata a servizi di chiamate di massa, in linea con i tetti di prezzo previsti per altre numerazioni dedicate al medesimo servizio.

Si richiama infine l'attenzione sulla circostanza che le modifiche sopra proposte incidono significativamente sull'attuale assetto regolamentare dell'uso della decade, pertanto, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio di durata congrua, per consentire la messa in atto (anche da parte delle Istituzioni) di tutte le iniziative necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e permettere, altresì, una efficace informazione dell'utenza.

Si stima che tale periodo possa essere valutato in almeno sei mesi dall'approvazione del nuovo piano, durante il quale potrebbe essere consentita la prosecuzione delle numerazioni in decade 4 con le modalità attuali nel rispetto delle norme vigenti.

Nel nuovo Piano si propone di riservare il codice 456 al servizio di trasparenza tariffaria in generale, specificando, nel contempo, gli obblighi al riguardo scaturiti in capo agli operatori di rete mobile e di rete fissa, nell'ambito delle norme che regolano la portabilità delle numerazioni.

9.2 Le posizioni dei soggetti partecipanti

a) Con riferimento alla proposta di riorganizzazione della decade 4, diversi rispondenti condividono l'orientamento dell'Autorità, mentre altri sono contrari.

Un operatore ritiene che il vincolo tecnico del blocco all'interconnessione non sia rimuovibile perché altrimenti verrebbero meno i necessari strumenti per garantire ai fornitori di contenuti e ai clienti finali una gestione efficiente e dinamica dei meccanismi di tariffazione. Suggerisce di imporre obblighi specifici agli operatori di concordare tra loro delle numerazioni uniche per tipologia di servizi (come già avviene, ad esempio, per gli SMS destinati alle raccolte di fondi a scopi benefici).

Alcuni rispondenti sono contrari all'introduzione di servizi a sovrapprezzo nella decade 4.

Un operatore propone di non consentire la fornitura tramite numerazione interna di rete di servizi che per il loro valore intrinseco siano oggetto di possibile richiesta di accesso da parte di clienti di tutti gli operatori, come ad esempio nel caso di un televoto associato ad una trasmissione televisiva.

Alcuni rispondenti ritengono che debba essere possibile continuare ad erogare i servizi interni di rete attivi in decade 4 con profilo di *customer care*, già noti e utilizzati dai clienti.

Un operatore richiede di limitare la portata della riorganizzazione in modo da salvaguardare tutti gli attuali servizi, in particolare quelli non interoperabili basati sull'invio di SMS/MMS. Lo stesso operatore ritiene che l'introduzione di una chiara classificazione dei servizi fornibili mediante tali numerazioni, e l'espresso divieto di fornire servizi a sovrapprezzo, siano sufficienti ad assicurare l'obiettivo prefissato di limitare i prezzi per tali servizi (introducendo altresì un criterio di trasparenza tariffaria per il chiamante); ritiene, viceversa, che una misura che fissi limiti di prezzo o che addirittura ordini le numerazioni sulla base dei prezzi applicati, rischi di essere eccessivamente intrusiva per le dinamiche di mercato e competitive ed introduca onerose rigidità a carico degli operatori. Suggerisce di non dedicare tutte le decadi per servizi di tipo SMS/MMS push o pull per dar spazio anche a servizi diversi od innovativi che già attualmente, od in futuro, potrebbero essere utilmente offerti mediante queste numerazioni.

Un operatore aggiunge alcune considerazioni concernenti: i) il modello economico e in particolare la percentuale massima che dovrebbe essere trattenuta dall'operatore di rete, ii) l'interoperabilità, iii) la redistribuzione delle risorse ora utilizzate (in quanto l'uso è avvenuto non rispettando le regole), iv) la lunghezza dei codici, proponendo che non sia inferiore a 5 cifre, v) il limite massimo di numeri assegnabili a ciascun *content provider*, vi) la possibilità di *post-digit*, vii) il contributo per il singolo numero non superiore a 5.000 euro, viii) l'obbligo di portabilità del numero.

Un operatore è contrario alla proposta e ritiene che la nuova organizzazione rappresenterebbe di fatto una revoca delle numerazioni in decade 4 fino ad oggi utilizzate dagli operatori e dalla propria clientela; inoltre, non identifica alcuna giustificazione per eventuali interventi regolamentari a riguardo. Lo stesso evidenzia la valenza sociale della raccolta fondi a favore di ONLUS e chiede di prevederne una opportuna collocazione nell'ambito della revisione del Piano.

Un operatore condivide in parte la riorganizzazione e in particolare ritiene che per servizio "correlato con le funzionalità di rete" possa intendersi solamente un servizio strettamente collegato e funzionale alla prestazione del servizio di telefonia offerto dall'operatore al cliente ed al rapporto commerciale tra cliente ed operatore, mentre non possa essere considerato "correlato con le funzionalità di rete" qualsiasi servizio che abbia le caratteristiche di un servizio autonomo e a valore aggiunto fornito a pagamento, posto, peraltro, che esistono specifiche numerazioni destinate appositamente ai servizi a sovrapprezzo. In quest'ottica, esprime perplessità in ordine alla proposta dell'Autorità di riservare ai servizi interni di rete e ai servizi "ancillari" al servizio di base le numerazioni 4XU...U con X=0, 1 e 2 e consentire l'uso delle rimanenti numerazioni in decade 4 (4X con X=3,4,5,6,7,8 e 9) per i servizi a sovrapprezzo caratterizzati dalla modalità di attivazione tramite SMS. .

Un operatore ritiene che la normativa per l'assegnazione e l'uso della numerazione in decade 4 non debba essere considerata suscettibile di modifica sostanziale che comporti obblighi di interoperabilità o vincoli di prezzo. Al tempo stesso, ritiene possibile ed utile prevedere alcune misure volte a migliorare la trasparenza per il cliente ed a facilitare il monitoraggio dell'utilizzo della numerazione da parte dell'Autorità. A tal fine, ritiene utile prevedere un obbligo per gli operatori a condividere con l'Autorità uno specifico database contenente tutti i dettagli e le informazioni relative all'utilizzo della numerazione in decade 4. Ritiene, altresì, che possano essere previsti contributi per l'utilizzo della numerazione in decade 4.

Vengono inoltre evidenziate le seguenti criticità conseguenti alla proposta di riorganizzazione:

- sarebbe necessario interrompere per un certo numero di mesi l'erogazione dei servizi in decade 4, restituendo le numerazioni all'Amministrazione competente, per poi ripristinare gli stessi secondo gli attuali orientamenti dell'Autorità. I fornitori di contenuti dovrebbero attendere che vada a regime l'interoperabilità per erogare nuovamente i propri servizi a sovrapprezzo, mettendo a rischio completamente la loro redditività;
- vi sarebbero ingenti oneri di sviluppo dei sistemi informativi a carico di ciascun operatore, col rischio che alcuni operatori minori, restino fuori dal mercato, per il maggiore interesse da parte dei fornitori di contenuti a concludere accordi con gli operatori con maggiore presenza;
- bisognerebbe ridefinire gli accordi tra operatori ed i fornitori di contenuti affinché si garantisca alle parti di non subire perdite rispetto all'attuale modello di business, che non prevede l'interconnessione, anche al fine di evitare un aggravio economico per il cliente finale.

Secondo alcuni rispondenti, sussisterebbero a favore del mantenimento dell'attuale organizzazione della decade 4 gli elementi che seguono:

- stringente controllo sulla qualità dei fornitori di contenuti;
- efficace prevenzione delle frodi o comportamenti illegittimi da parte dei fornitori di contenuti;

- flessibilità nello sviluppo dei servizi;
- differenziazione del servizio su base rete di appartenenza, con incremento dell'innovazione e della concorrenza.

b) Con riferimento alla proposta di restringere le numerazioni per servizi interni di rete (intesi in senso stretto) alle sole numerazioni 4XU...U con X= 0,1,2, ed alla previsione di assoggettare le numerazioni 4X con X=1,2 ad un costo per il chiamante, un rispondente non concorda con la proposta dell'Autorità, in quanto un qualsiasi onere farebbe qualificare tali servizi come "servizi a sovrapprezzo", che nell'intento dell'Autorità dovrebbero in realtà essere esclusi.

Un rispondente suggerisce che vengano indicati in maniera esaustiva i servizi c.d. ancillari che potrebbero essere forniti sulle numerazioni in oggetto. Inoltre, propone che gli operatori di rete debbano fornire un messaggio informativo in merito al costo del servizio, per una maggior tutela dell'utenza

Alcuni dei rispondenti condividono l'orientamento dell'Autorità ritenendo che la razionalizzazione nell'uso delle numerazioni in decade 4 debba passare attraverso una maggiore specificazione dei servizi interni di rete, da intendersi in senso restrittivo e, più precisamente, quei servizi esclusivamente correlati agli aspetti tecnici e commerciali del servizio di comunicazione erogato come ad esempio servizi di segnalazione guasti, di informazione commerciale sui servizi dell'operatore, di segreteria telefonica, di verifica del credito e del costo delle chiamate, l'elenco delle chiamate ricevute/perse, servizi di richiamata su occupato, la configurazione del trasferimento di chiamata, della visibilità del CLI, o di altri parametri specifici relativi al profilo del servizio di comunicazione interpersonale.

c) Con riferimento alla proposta di attuare una distinzione tariffaria sulla base della seconda cifra alle numerazioni 4XU...U con X= 0,1,2 alcuni operatori ritengono che la possibilità per la rete fissa di utilizzare i codici 41 e 42 per la fornitura di servizi a pagamento di fatto lascerebbe agli operatori uno spazio per fornire servizi a sovrapprezzo con numerazione accessibile solo all'interno della propria rete. Un operatore non condivide la previsione di vincoli di prezzo per ogni classe di numerazione in quanto limiterebbe la libertà tariffaria dell'operatore all'applicazione di tre tipologie di tariffe standard. Evidenzia che lo stesso servizio, ad esempio l'accesso a segreteria telefonica, può rientrare in categorie diverse in funzione della modalità d'accesso dall'Italia con un prezzo inferiore o gratuito e dall'estero con un prezzo superiore.

Un rispondente evidenzia inoltre come, una distinzione tariffaria su base seconda cifra non risulterebbe di semplice utilizzo e memorizzazione per il cliente finale ingenerando ulteriore confusione. Uno dei rispondenti suggerisce che il massimo prezzo applicabile per le numerazioni interne di rete debba essere pari a quello per le chiamate per servizi non a sovrapprezzo.

Alcuni dei rispondenti ritengono che il limite di prezzo proposto per le numerazioni identificate con la seconda cifra pari a 2 sia troppo alto, ricadendo nella categoria "alto rischio" usata da Telecom Italia nelle Offerte di Riferimento come segno distintivo delle numerazioni a sovrapprezzo.

Un operatore, al contrario, fa presente che il medesimo tetto di prezzo indicato per i servizi interni di rete risulti troppo basso in alcune situazioni quali, ad esempio, l'accesso alla segreteria telefonica in *roaming* da paesi extra-europei.

d) Con riferimento alla proposta di consentire l'uso, per i servizi a sovrapprezzo tramite SMS, di un sottoinsieme della decade 4 (4X con X=3,4,6,7,8 e 9), un rispondente suggerisce che l'utilizzo del citato sottoinsieme delle numerazioni in decade 4 sia vietato per la fornitura dei servizi di informazione abbonati tramite SMS e MMS.

Più di un operatore ritiene che un ordinamento delle decadi per servizi sembri piuttosto ambizioso, vista la grande varietà di servizi offerti/offribili mediante SMS/MMS push/pull, e che sia più opportuno limitarsi a selezionare l'intero set delle decadi prescelte per una unica generale categoria di servizi: quella della fornitura, anche in abbonamento, di contenuti trasmessi in formato elettronico.

Un altro operatore concorda, in linea di principio, con l'avvio di un processo di riordino della numerazione in decade 4, così da consentire alla clientela finale un'individuazione quanto più semplice ed efficace della tipologia di servizio di cui necessitano. Condivide inoltre la previsione di sottoinsiemi delle numerazioni in decade 4 al fine di distinguere la tipologia di servizio sulla base della seconda cifra al fine di garantire al cliente la massima trasparenza.

Viene notato da parte di un operatore che utilizzando la distinzione suggerita dall'Autorità, potrebbero rimanere praticamente inutilizzati interi archi di numerazione, e al contempo si correrebbe il rischio di saturare l'arco relativo ai servizi di intrattenimento.

Un rispondente ribadisce la necessità che dette numerazioni siano totalmente interoperabili e quindi raggiungibili dagli utenti di tutti gli operatori e mediante tutti i canali abilitanti disponibili: non solo via SMS/MMS, ma anche chiamata voce, chiamata video o futuri altri canali e modalità di fruizione che si renderanno disponibili. Specialmente per i servizi di chiamate di massa, accessibili normalmente sia in chiamata vocale che SMS, MMS, ritiene importante, che venga comunicata all'utente un'unica numerazione, indipendentemente dal canale tecnologico attraverso il quale l'utente decide o può accedere al servizio. Lo stesso, ritiene poi che la distinzione per categoria di servizi proposta dall'Autorità risulterebbe artificiosa, mentre sarebbe assai più opportuno differenziare le numerazioni 4X con X=3,4,6,7,8 e 9 sulla base della tariffazione applicata (come già per i servizi interni di rete) ed avanza alcune specifiche proposte al riguardo.

Viene condivisa da alcuni rispondenti la proposta che la lunghezza del codice sia di 5 cifre, così da evitare una limitata disponibilità delle risorse necessarie allo sviluppo di tali servizi e garantire quindi pari opportunità a tutti i fornitori di contenuti. Si auspica che, in fase di prima assegnazione, sia previsto un limite massimo di codici attivabili per ciascun fornitore di contenuti, in modo da consentire a tutti pari opportunità di accesso al mercato, prevenendo fenomeni di *preemption* del mercato, attraverso l'accaparramento di tale risorsa limitata. In particolare, si propone un limite di 20 codici per ciascun fornitore di contenuti, vincolo che lascerebbe spazio a 350 richiedenti. Si reputa che la mnemonicità del codice possa costituire un importante vantaggio competitivo per il fornitore di contenuti assegnatario di diritti d'uso del medesimo. Si richiede, pertanto, che l'Autorità identifichi almeno 2 classi di mnemonicità (mediante elencazione o definendo regole di ripetizione delle cifre) e garantisca pari opportunità per l'accesso a tali numerazioni.

Alcuni dei rispondenti concordano esclusivamente sulla opportunità che alcuni codici vengano riservati per servizi di interoperabilità "dati" (SMS/MMS) purché la titolarità

di tali codici venga attribuita a soggetti debitamente autorizzati e, per l'effetto, potenziali assegnatari di risorse di numerazione.

e) Con riferimento alla proposta di porre un limite massimo alla spesa per le numerazioni della decade 4 (4X con X=3,4,6,7,8 e 9), un rispondente richiede che il limite di prezzo debba intendersi riferito esclusivamente al messaggio ricevuto dall'utente contenente l'informazione richiesta, fermo restando che, laddove con un unico messaggio l'utente formuli una richiesta multipla, il fornitore del servizio possa trasmettere tanti messaggi quante sono le informazioni richieste, addebitando all'utente il costo di ciascuno di essi. Alcuni operatori ritengono che la fissazione di una regolamentazione sui prezzi di tali servizi ponga molti dubbi soprattutto in un contesto regolamentare che già attualmente sembra tutelare il consumatore, e ritengono che sia sufficiente quanto sancito dal d.m. 145 del 2 marzo 2006.

Un operatore evidenzia come generalmente i costi dei servizi offerti sono strettamente legati alla tipologia di contenuto erogato. A titolo di esempio viene riportato che i servizi di tipo informativo hanno un prezzo inferiore ad 1 euro (IVA inclusa), mentre altri servizi hanno un arco di prezzi che va dai 3 ai 4 euro. Questa differenza di prezzo è dovuta alla differente catena del valore legata alla realizzazione di diverse tipologie di contenuto ed al margine che ciascun attore della catena deve preservare. Ritiene pertanto che l'appiattimento dei prezzi, con il limite proposto di 2 euro per ciascun servizio fruito attraverso la ricezione "una tantum", non preserverebbe la marginalità dei servizi multimediali evoluti.

Un operatore concorda con la proposta di porre il limite di spesa mensile di 20 euro per i servizi in abbonamento.

Uno dei rispondenti sottolinea i pericoli di eccessiva regolamentazione derivanti dalla determinazione dei prezzi massimi applicabili ed in particolare propone che il limite mensile non debba essere fisso e predeterminato dal Piano, ma impostabile su richiesta dell'utente.

f) Con riferimento alla proposta di prevedere un periodo transitorio di durata congrua, diversi rispondenti condividono l'orientamento dell'Autorità ed avanzano suggerimenti vari. In particolare, nei riguardi della durata vengono espresse opinioni che si orientano verso un periodo di almeno 18-24 mesi.

Un operatore ritiene fondamentale un'attenta gestione del transitorio, in quanto la transizione riguarda migliaia di servizi e centinaia di fornitori di contenuti, evidenziando come sia necessario garantire anche nella fase transitoria la raggiungibilità del servizio e un'adeguata informativa alla clientela. Lo stesso suggerisce quindi un'ipotesi di revisione alternativa a quella proposta, basata sullo scambio di decade con una attualmente non utilizzata, ad es. la 6, attraverso l'aggiunta di una cifra in testa alle numerazioni in decade 4 attualmente utilizzate da ciascun operatore. Alla fine della transizione la decade 4 sarebbe successivamente liberata e resa disponibile per utilizzi futuri.

Alcuni propongono che tutti i numeri attualmente utilizzati da servizi interni di rete vengano mantenuti riservati e non possano essere assegnabili per un periodo di almeno 5 anni.

Un operatore, ritiene che, nel disporre la migrazione di tali servizi verso numerazioni con radice 40X, 41X e 42X, debba essere stabilito un periodo transitorio non inferiore a 2 anni, in quanto oggi esistono servizi interni di rete offerti su numerazioni in decade 4

diverse da quelle con radice 40X, 41X e 42X. Durante tale periodo tutti tali numeri non dovrebbero essere assegnati per servizi a sovrapprezzo, al fine di evitare che, da una parte, l'utente finale sia ingannato e, dall'altra, che si verifichi una situazione di ingiusto vantaggio per l'assegnatario di numerazioni ben note all'utenza.

Viene altresì proposta la costituzione di un tavolo per concordare le modalità di gestione del transitorio.

g) Con riferimento invece all'utilizzo del codice "456" per il servizio di trasparenza tariffaria, un operatore ritiene che tale servizio non debba essere reso obbligatorio per gli operatori di rete fissa alternativi.

Un operatore non riscontra la presenza di controindicazioni alla proposta di riservare il codice 456 al servizio di trasparenza tariffaria, pur tuttavia ogni specifico obbligo di informazione tariffaria dovrebbe essere valutato con gli operatori in un procedimento separato.

Un altro operatore concorda con l'orientamento dell'Autorità, ma chiede che il resto del numerazioni 45 possano essere utilizzate per servizi a sovrapprezzo.

9.3 Le valutazioni dell'Autorità

a) Con riferimento alla proposta di riorganizzazione della decade 4, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento di revisione della struttura della decade 4, prevedendo uno spazio limitato ai servizi strettamente interni di reti e rendendo, quindi, pubblica parte della numerazione della decade.

Tenuto conto delle argomentazioni esposte a sostegno delle differenti tesi, si conferma infatti che la proposta di riorganizzazione mira a fare chiarezza e a mettere ordine in un settore che ha visto innegabilmente una deriva nei comportamenti degli operatori, ristabilendo le giuste garanzie per gli utenti e condizioni di parità tra i soggetti coinvolti. La riorganizzazione, nel contempo, intende salvaguardare gli investimenti realizzati per lo sviluppo e la diffusione di una particolare categoria di servizi (SMS/MMS a sovrapprezzo). Viceversa, ove si volesse mantenere l'intera decade nella gestione esclusiva di ciascun operatore infrastrutturato, per l'utilizzo all'interno della propria rete, sarebbe assolutamente necessario limitarne l'uso rigorosamente ai servizi strettamente classificabili come "interni di rete", poiché non sarebbe coerente con la normativa di settore e a garanzia della concorrenza alcuna situazione di privilegio rispetto agli operatori autorizzati che non dispongono di una propria rete.

Riguardo alla richiesta di consentire di continuare a fornire i servizi strettamente interni di rete con le numerazioni attualmente utilizzate, è da rilevare che consentendo tale possibilità si verrebbe a creare confusione e contrasto con l'impianto generale del piano che vede la ripartizione della numerazione per servizi, nonché confusione sul piano della trasparenza tariffaria.

b) Con riferimento alla proposta di restringere le numerazioni per servizi interni di rete (intesi in senso stretto) alle sole numerazioni 4XU...U con X= 0,1,2 l'Autorità conferma il proprio orientamento e ritiene utile accogliere il suggerimento di fornire una maggiore specificazione dei servizi interni di rete.

Servizi interni di rete sono i servizi che per loro natura non richiedono né l'interoperabilità né la connessione a soggetti esterni, ovvero la diffusione di

informazioni provenienti da o dirette a soggetti esterni all'operatore di rete. Si tratta di servizi connessi o al funzionamento della rete, quale la gestione del trasferimento di chiamata, o alla gestione, anche amministrativa degli utenti, quale quello di fatturazione.

Sulla base di tali criteri, ad esempio, con la numerazione interna di rete non possono essere effettuati servizi quali televoto e raccolta fondi, né la numerazione può essere utilizzata esclusivamente per pubblicità o per fornire servizi di informazione alla clientela che non siano legati ai sistemi di rete o ai sistemi di gestione.

La numerazione interna di rete non può essere utilizzata per fornire accesso semplificato a servizi offerti su enumerazione pubblica.

Non essendo considerate appartenenti al sistema di rete gli apparati terminali del cliente, non è possibile fornire, tramite numerazioni interni di rete servizi di aggiornamento degli apparati del cliente.

c) Con riferimento alla proposta di attuare una distinzione tariffaria sulla base della seconda cifra alle numerazioni 4XU...U con X= 0,1,2, nel confermare il proprio orientamento, l'Autorità ritiene meritevole di considerazione la preoccupazione riguardo alla possibilità che consentire di offrire servizi a pagamento in tale arco di numerazione della decade 4 possa indurre a proporre la fornitura di servizi a sovrapprezzo. Al fine di contrastare tale evenienza, ritiene quanto mai necessario fare riferimento ad una definizione assolutamente stringente, integrata da una migliore descrizione della casistica, come riportato al punto precedente, oltre che alla limitazione sul prezzo massimo dei servizi offerti con detta numerazione.

L'Autorità non ritiene fondata la critica in merito alla circostanza che il tetto di prezzo sulle numerazioni a codice 42 sarebbe troppo basso in alcuni casi di chiamate dall'estero a certe numerazioni interne di rete, dal momento che la fattispecie non sussiste per numerazioni che, per assunto, non sono interoperabili.

d) Con riferimento alla proposta di consentire l'uso, per i servizi a sovrapprezzo tramite SMS, di un sottoinsieme della decade 4 (4X con X=3,4,6,7,8 e 9), in generale, l'Autorità conferma l'orientamento espresso.

Con riferimento alla richiesta di negare la possibilità di fornire servizi di informazioni abbonati, considerato che la fornitura di tale servizio anche in modalità dati è attuabile già con le numerazioni 12XY e 892UUU, si ritiene che il servizio informazione abbonati non possa essere svolto con queste numerazioni e che una rivisitazione di tale impostazione debba necessariamente effettuarsi nell'ambito di una eventuale revisione della disciplina particolare dei servizi SIA. L'Autorità accoglie, altresì, il suggerimento di chiarire che l'uso di tali numerazioni non è limitato alla modalità SMS/MMS, ma è aperta a tutte le modalità di scambio dati, con esclusione dei servizi che comportino una interazione non automatica in fonìa con il centro servizi rispondente. Ritiene tuttavia, limitatamente al servizio di raccolta fondi, di poter consentire l'impiego di sistemi interattivi automatici per le chiamate da rete fissa, in modo che in occasione di ciascun evento possa essere utilizzata un'unica numerazione per gli SMS da rete mobile e per le chiamate da rete fissa, agevolando la comunicazione all'utenza.

Inoltre, al fine di assicurare agli utenti il massimo grado di tutela nei confronti di nuove modalità di utilizzo di numerazioni introdotte dal presente provvedimento, si ritiene opportuno adottare una norma che obblighi gli operatori a rendere disponibile la prestazione di blocco delle comunicazioni in ricezione SMS/MMS e trasmissione dati

relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4. In ogni caso, l'offerta di tali servizi dovrà essere accompagnata dalla definizione, da parte degli operatori, di un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei blocchi sopra indicati.

e) Con riferimento alla proposta di porre un limite massimo alla spesa per le numerazioni della decade 4 (4X con X=3,4,6,7,8 e 9), l'Autorità conferma in linea generale la propria proposta.

Più specificatamente, con riferimento alla richiesta che il limite di prezzo debba intendersi riferito esclusivamente al messaggio ricevuto dall'utente contenente l'informazione richiesta, e che pertanto, laddove con un unico messaggio l'utente formuli una richiesta multipla, il fornitore del servizio possa trasmettere tanti messaggi quante sono le informazioni richieste, addebitando all'utente il costo di ciascuno, si ritiene che ciò non possa essere consentito e che il prezzo debba fare riferimento alla richiesta di un servizio e non al numero di messaggi necessari per fornire il servizio stesso.

Per quanto concerne la considerazione che sia sufficiente quanto sancito dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 145 del 2 marzo 2006 e non sia necessario confermare i tetti di prezzo, l'Autorità ritiene, viceversa, che tali disposizioni non siano sufficienti al fine di tutelare il consumatore, in particolare nel caso delle comunicazioni dati, dove sarebbe eccessivamente oneroso prevedere una modalità per consentire all'utente di conoscere il prezzo all'atto dell'invio della richiesta.

Con riferimento alla richiesta di innalzare i prezzi massimi al fine di consentire l'offerta di servizi quali giochi, pur tenendo conto dell'esigenza di offrire contenuti di maggior valore, l'Autorità ritiene che il criterio della tutela dell'utenza sia prevalente ed, allo stato, non consenta di prevedere tetti di prezzo più alti per particolari tipologie di contenuti.

Relativamente alla richiesta di dedicare numerazione a raccolta fondi, si ritiene che questo servizio rientri tra quelli denominati "chiamate di massa", e che non sia quindi necessario riservare una specifica numerazione.

f) Con riferimento alla proposta di prevedere un periodo transitorio di durata congrua al fine di garantire la clientela nei riguardi delle chiamate dirette a numerazioni che con il nuovo quadro potrebbero corrispondere a servizi diversi, nonché di assicurare parità tra gli operatori, l'Autorità ritiene opportuna la previsione di un periodo transitorio durante il quale possano essere attivati i servizi con le nuove regole, limitatamente ai numeri mai utilizzati da nessun operatore, e che al termine di detto periodo vadano disattivate tutte le numerazioni utilizzate all'atto della pubblicazione del nuovo Piano con i codici da 43 a 49.

L'Autorità ritiene meritevoli di considerazione le motivazioni sottese al suggerimento di non rendere assegnabili per un periodo di almeno 5 anni tutti i numeri attualmente utilizzati da servizi interni di rete al fine di evitare di indurre in errore gli utenti. A riguardo, si potrà prevedere di effettuare una ricognizione di tutte le numerazioni in decade 4, da tener in considerazione da parte del Ministero per le assegnazioni, anche se si ritiene che un periodo di 1 anno sia sufficiente allo scopo e che la sospensione dell'assegnazione debba riguardare le sole numerazioni attualmente utilizzate in

modalità SMS/MMS, quelle cioè che nel nuovo regime, che prevede appunto soltanto tale modalità, potrebbero creare problemi all'utenza. Nel corso di tale prima fase transitoria, dovranno essere definite inoltre, presso i competenti organi, le specifiche tecniche per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi in esame. Si ritiene che un periodo di almeno 1 anno sia necessario per lo svolgimento di tali attività e che, successivamente a tale prima fase, la transizione sarà definitivamente completata nell'arco di 2 anni dall'adozione del provvedimento in esame. A tal fine, appare anche opportuno prevedere un attento monitoraggio delle fasi di transizione, in modo da rispondere, rapidamente, alle problematiche che dovessero emergere nel corso dello stesso periodo.

g) Con riferimento invece all'utilizzo del codice "456" per il servizio di trasparenza tariffaria, l'Autorità, nel confermare il proprio orientamento a riservare il codice 456 per la fornitura del servizio di trasparenza tariffaria, rileva, tuttavia, che sono stati avviati i procedimenti per la revisione della regolamentazione relativa alla portabilità dei numeri utilizzati per i servizi mobili; tali procedimenti costituiscono la sede più appropriata per definire le eventuali regole per la fornitura del servizio di trasparenza tariffaria.

10. Revisione della normativa sull'uso della decade 7

10.1 La proposta della consultazione pubblica

L'Autorità ritiene che le disposizioni attuali sulla decade 7 siano sostanzialmente adeguate. Pertanto si propone di mantenere invariato l'articolo del vigente Piano, a meno degli aggiustamenti necessari per rendere omogeneo l'articolo medesimo alla struttura ed ai criteri generali del nuovo Piano.

Si ritiene opportuno, comunque, provvedere a rendere maggiormente esplicito il modello economico di interconnessione applicabile alle numerazioni 701, 702 e 709, per evitare il ripetersi di incertezze interpretative di cui si è avuto esperienza in passato.

Si ritiene inoltre, in relazione alle posizioni espresse nei contributi, che:

- al fine di salvaguardare gli interessi dei fornitori di accesso ad Internet che cambiano operatore, non vi siano motivi per impedire la portabilità del singolo numero in decade 7;*
- le norme attuali già consentano di utilizzare la numerazione in decade 7 per l'offerta di accesso con tariffazione a canone, utilizzando la numerazione 700 oppure la numerazione 702, laddove si consideri che nulla vieta che il prezzo alla risposta e minutarario siano nulli, pertanto non appare necessaria alcuna ulteriore disposizione in merito;*

Si propone, infine, di vietare l'impiego della numerazione geografica per l'accesso ad Internet, con l'intento di riservare tale possibilità alla sola decade 7. Si tratterebbe, comunque, di applicare tale divieto solo al termine di un periodo transitorio, per consentire una agevole migrazione delle applicazioni eventualmente ancora esistenti. In particolare, si propone un periodo transitorio di almeno 12 mesi

10.2 Le posizioni dei soggetti partecipanti

a) Con riferimento all'orientamento di mantenere invariato l'articolo del vigente Piano, alcuni rispondenti concordano. Un rispondente evidenzia che la decade 7 è sostanzialmente vuota e che attualmente è occupata da 1.746 numeri e la tendenza è di riduzione dei numeri assegnati.

b) Con riferimento all'orientamento di rendere maggiormente esplicito il modello economico di interconnessione applicabile alle numerazioni 701, 702 e 709, un operatore concorda, mentre un altro operatore ritiene che il Piano non sia il contesto appropriato per l'indicazione dei relativi modelli economici di interconnessione, dato che ritiene che la tematica sia di pertinenza degli appositi procedimenti relativi ai mercati rilevanti ed, in particolare, della delibera n. 417/06/CONS.

c) Con riferimento all'orientamento che non vi siano motivi per impedire la portabilità del singolo numero in decade 7, molti dei rispondenti concordano, e chiedono che la normativa preveda esplicitamente l'obbligo di recepire automaticamente tale possibilità nei contratti di Service Provider Portability esistenti.

Un operatore ritiene che tale questione non sia assimilabile alla consueta portabilità dell'utente finale in aderenza all'art. 80 del Codice; infatti i codici in decade 7 definiti nel Piano non sono assegnati alla clientela finale ma al servizio di accesso dial-up ad Internet fornito da un ISP/OLO. Qualora un ISP disponga di proprie numerazioni in decade 7, assegnate per blocchi di 100 numeri secondo l'art. 11, comma 4, della delibera n. 9/03/CIR e desideri cambiare l'operatore telefonico al quale è attestato per l'inoltro delle chiamate telefoniche destinate alla propria numerazione in decade 7, è sufficiente che proceda alla rescissione del precedente accordo con il vecchio operatore e stipuli un nuovo accordo per la raggiungibilità delle proprie numerazioni con un nuovo operatore, che provvederà a configurare opportunamente sulla propria rete le numerazioni dell'ISP. Evidenzia che un ISP, essendo un operatore e non un cliente finale, nella generalità dei casi riconfigurerà sul nuovo operatore i propri blocchi da 100 numeri in decade 7 e non unicamente una singola numerazione all'interno di un blocco.

d) Con riferimento alla proposta di vietare l'impiego della numerazione geografica per l'accesso ad Internet, con l'intento di riservare tale possibilità alla sola decade 7, la maggior parte dei rispondenti non condividono l'orientamento dell'Autorità, sia perché è presente ancora un numero non trascurabile di clienti che utilizza questa modalità di connessione, sia perché ritengono utile poter aver accesso anche attraverso numeri geografici, per ragioni di *back-up* e per motivi di sicurezza e riservatezza.

Un operatore evidenzia che non appaiono sussistere particolari motivazioni e vantaggi per il sistema a supporto dell'introduzione del divieto di utilizzo di numerazioni geografiche, anche considerando i rischi di disservizio per la clientela nonché l'esistenza di sistemi automatici che attualmente utilizzino tali numerazioni.

Alcuni rispondenti fanno presente che le reti mobili non consentono l'accesso a numeri in decade 7, per cui non si può ritenere che i numeri geografici siano del tutto sostituibili dalla decade 7 ai fini dell'accesso ad internet.

Infine, un rispondente osserva che l'accesso ad Internet in dial-up su numero geografico è proposto in aree affette da *digital divide* o comunque a clientela abbonata da lungo tempo, che non ha intenzione di passare all'ADSL, in sostanza affetta da una sorta di

parziale o totale “analfabetizzazione informatica”, in ragione della quale anche la sola modifica di alcuni aspetti potrebbe essere suscettibile di creare criticità.

Sul tema della decade 7, nei contributi sono stati forniti ulteriori elementi di riflessione. Un operatore evidenzia, con riferimento al prezzo massimo per le chiamate in decade 702, che l’attuale normativa prevede per tale codice una soglia prestabilita per la quota alla risposta) ed una soglia massima per la componente variabile (prezzo delle chiamate locali). Ritiene che questa seconda formulazione dovrebbe essere modificata, dal momento che non è mai stato chiaro a quali prezzi si riferisse la norma e questo aspetto ha costretto gli OLO a seguire gli orientamenti di Telecom Italia. Inoltre dal punto di vista della catena impiantistica e, quindi, dei costi diretti riconducibili al servizio, la corrispondenza non è reale perché la connessione può essere instaurata anche al di fuori dell’ambito locale ed inoltre, a differenza di una normale chiamata vocale, il servizio comprende in molti casi anche una serie di prestazione aggiuntive. Ad avviso dell’operatore, pur con la garanzia di un prezzo massimo applicabile per il cliente finale, il costo della connessione dovrebbe essere slegato dal costo di altre chiamate (vedi locali), ed essere indicato puntualmente. Tale tetto massimo dovrebbe consentire all’OLO di definirne il valore in base a proprie logiche commerciali, ovvero entrambe le soglie (componente fissa e variabile) andrebbero riviste ed elevate di non meno del 40%.

Sullo stesso tema, un altro operatore ritiene che la griglia dei prezzi praticata da Telecom Italia per l’erogazione dei servizi in decade 7, nelle componenti del costo minutario e dello scatto alla risposta,, limiti la possibilità per l’operatore di fissare prezzi e modalità di tariffazione che, ad esempio, consentano di differenziare il prezzo a seconda della tipologia di utenza. Di conseguenza, richiede che tale griglia venga abolita.

Due rispondenti, inoltre, ritengono che gli attuali limiti di prezzo sulle numerazioni 709 siano troppo restrittivi, ferma restando l’opportunità di fissare un limite di prezzo ragionevole.

Uno dei rispondenti suggerisce che venga introdotta una gestione della decade 702 a livello di singolo numero, ovvero che i 100 numeri appartenenti ad un arco, possano essere gestiti singolarmente, sia a livello di prezzo che di configurazione.

Un operatore evidenzia che la vigente normativa sull’uso della decade 7 prevede l’applicazione del medesimo prezzo alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio solo per il codice 701. Ritiene invece opportuno estendere a tutti i codici in decade 7 (e non solo al codice 701) l’imposizione dello stesso prezzo a tutti i numeri appartenenti al medesimo blocco da 100 numeri, allo scopo di disporre di una soluzione armonizzata che non discrimini gli operatori di accesso, dotati della sola titolarità della tariffa delle numerazioni 701, e che, nel contempo, minimizzi gli impatti tecnici e gestionali sugli operatori dotati di infrastruttura di accesso. Infatti, sui codici 702 e 709 la possibilità per i titolari della numerazione di applicare prezzi differenti anche a numeri appartenenti allo stesso blocco da 100 potrebbe generare una insostenibile spinta alla proliferazione degli scaglioni tariffari, causando anche confusione nella clientela, ed ingiustificati investimenti per gli operatori di accesso (modifica sostanziale dei sistemi informativi di rete che dovrebbero analizzare fino all’ultima cifra del numero in decade 7 composto dal cliente per attribuire lo specifico livello di prezzo).

10.3 Le valutazioni dell'Autorità

a) L'Autorità conferma il proprio orientamento ad eccezione della previsione di vietare l'accesso ad Internet tramite numero geografico (d), possibilità che verrebbe pertanto mantenuta. Resta inteso, comunque, che il costo di questo servizio non possa essere superiore al prezzo della chiamata urbana del listino applicato ai clienti che non sottoscrivono speciali condizioni contrattuali.

b) Con riferimento all'orientamento di rendere maggiormente esplicito il modello economico di interconnessione applicabile alle numerazioni con codice 701, 702 e 709, si sottolinea l'importanza di rendere chiara la distinzione tra le diverse numerazioni 70X sotto tale profilo, mediante la specificazione che il titolare della tariffa è l'operatore d'accesso nel caso del codice 701 ed il titolare della numerazione nei codici 702 e 709.

c) Con riferimento alla portabilità del singolo numero in decade 7, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso riguardo alla portabilità di tutti i numeri del piano anche su base singolo numero, per cui un ISP titolare di un blocco di numerazione può far accordi per la raggiungibilità delle proprie numerazioni in decade 7 anche con più operatori di rete telefonica. Ciò pur concordando che si tratta di una portabilità di tipo particolare, nel senso che la titolarità della numerazione (e quindi la titolarità della singola tariffa applicata al singolo numero) permane in capo all'ISP, mentre cambia l'operatore che fornisce il servizio di trasporto nella rete telefonica, come evidenziato da uno dei rispondenti. Quanto all'osservazione circa la griglia dei prezzi, l'Autorità ritiene che non sussistano effettivi ostacoli tecnici affinché i numeri appartenenti ad un medesimo blocco abbiano prezzi diversi ed a che vi sia gestione della numerazione su base singolo numero a livello di rete telefonica da operatori diversi, ove, naturalmente, non vi siano esplicite previsioni normative in senso contrario.

Relativamente agli ulteriori elementi evidenziati dagli operatori, che fanno riferimento ai limiti di prezzo, l'Autorità ritiene che tali osservazioni siano meritevoli di considerazione, ma allo stesso tempo ritiene che ai fini della tutela dei consumatori debbano comunque essere fissati tetti di prezzo, aggiornando conseguentemente la tabella di cui all'allegato 1. In particolare per quanto riguarda le osservazioni concernenti la differenziazione del prezzo massimo delle chiamate al codice 702 da quello delle chiamate al codice 701 si fa rinvio al successivo paragrafo 20.3.

11. Revisione delle norme d'uso della numerazione con codice 892

11.1 La proposta della consultazione pubblica

Occorre precisare, innanzitutto, che nell'ambito della nuova classificazione proposta per i servizi a sovrapprezzo, aderente a quella utilizzata dal d.m. 145/06, il codice 892 è associato esclusivamente alla tipologia dei servizi a carattere sociale-informativo.

Inoltre, con riferimento alla richiesta pervenuta da parte di alcuni operatori di modificarne la struttura per consentire l'uso di un numero maggiore di cifre, l'Autorità ritiene che tale possibilità vada anzi esclusa, rendendo ancor più esplicite le

disposizioni che vietano (per qualsiasi numerazione) l'impiego di lunghezze diverse da quelle stabilite dal Piano ed assegnate dall'Amministrazione competente. Si ritiene infatti necessario contrastare alcune "forzature" della disciplina, emerse anche dall'attività di vigilanza e per le quali sono in corso i procedimenti del caso, che portano ad associare a servizi a sovrapprezzo numerazione a codice 892 anche otto cifre (contro le sei cifre stabilite dal Piano), con la conseguenza di ingenerare confusione nella clientela, consentendo una gestione arbitraria della numerazione da parte degli operatori assegnatari di numeri a sei cifre, che conseguono, inoltre, indebiti profitti dal momento che, a fronte di un canone commisurato ad una numerazione a sei cifre, vengono poi "moltiplicate" le numerazioni offerte ai centri servizi.

La maggior parte dei contributi pervenuti nella prima fase di consultazione si sono concentrati sull'utilizzo del codice 892 per il Servizio Informazioni Abbonati (SIA).

In proposito, va rammentato che per il SIA, successivamente all'adozione del Piano vigente, sono intervenute le norme specifiche che hanno disciplinato tale servizio e l'utilizzo della numerazione 12XY (in particolare, vedi le delibere n.15/04/CIR, n. 83/05/CIR, n. 8/06/CIR e n. 18/06/CIR). Pertanto si rende necessario recepire nel nuovo Piano tali disposizioni, almeno nelle linee essenziali. La disciplina completa del servizio, piuttosto articolata, deve necessariamente essere demandata ai provvedimenti specifici in materia.

In merito all'utilizzo del codice 892 per il servizio informazioni abbonati si evidenzia che la questione della prosecuzione o meno del SIA su tale codice è già stata oggetto di attenta valutazione allorquando è stata adottata la regolamentazione che ha aperto il relativo mercato ed ha avviato l'impiego delle numerazioni 12XY, ed in tale ambito si è giunti alla conclusione di consentire la prosecuzione dell'uso del codice.

Allo stato, non sembrano emergere elementi e considerazioni nuove che indirizzino verso conclusioni diverse.

Tuttavia, riconoscendo come non ragionevole la sussistenza di quadri regolamentari diversi per il medesimo servizio svolto su numerazioni diverse, entrambe ammesse, l'Autorità ritiene che, qualora una numerazione venga utilizzata anche per fornire il SIA, per questa debba trovare applicazione la stessa normativa valida per la numerazione 12XY, con la sola eccezione delle modalità di assegnazione dei diritti d'uso, con i relativi contributi, e dei prezzi massimi applicabili.

11.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Sul tema è intervenuta la maggior parte dei rispondenti.

Diversi soggetti si sono dichiarati contrari alla conferma della lunghezza massima di 6 cifre per le numerazioni con codice 892, con il conseguente divieto di poter aggiungere alle 6 cifre eventuali ulteriori cifre. Tali soggetti hanno argomentato che

- i maggiori oneri di concessione rispetto alle numerazioni con codice 899 rappresenterebbero una discriminazione competitiva per gli operatori che forniscono servizi su codice 892 se non fosse consentito loro di introdurre ulteriori cifre;
- l'introduzione di cifre aggiuntive alle sei cifre consentite dal Piano limiterebbe il problema della scarsità di risorse;
- l'Autorità ha già consentito la post-selezione in altri contesti come ad esempio per il servizio delle carte telefoniche regolato nella delibera n. 19/06/CIR.

Alcuni dei soggetti contrari al divieto di post-selezione hanno chiesto in subordine di consentire l'introduzione di cifre aggiuntive con una specifica regolamentazione che ne

limiti il numero massimo e ne regolamenti modalità e prezzi. In ulteriore subordine alcuni dei soggetti hanno chiesto venga previsto un transitorio di almeno 6 mesi per consentire di ripristinare l'uso di tutte le numerazioni con codice 892 a 6 cifre.

Con riferimento alla previsione di poter fornire il SIA anche su numerazione con codice 892, un solo operatore si è dichiarato contrario in carenza della determinazione di un ragionevole periodo transitorio oltre il quale prevederne espressamente il divieto, evidenziando l'asimmetria regolamentare, che prevede maggiori vincoli/oneri per i fornitori del SIA su numerazioni 12xy, nonché la maggiore tutela dei consumatori consentita dall'utilizzo della sola numerazione 12xy per la fornitura del SIA. In subordine, lo stesso soggetto ha chiesto che possano essere consentiti servizi aggiuntivi a pagamento correlabili al SIA anche su numerazioni 12xy come accade per le numerazioni con codice 892 (localizzazione, prenotazione servizi e prodotti, ecc).

Con riferimento all'adozione del medesimo quadro regolamentare previsto per la fornitura del SIA su numerazioni 12xy, due soggetti si sono dichiarati contrari; uno di questi ha proposto che, eventualmente, tale previsione valga solo per quei servizi che non prevedano valore aggiunto rispetto ai servizi erogabili su numerazioni 12xy; diversamente per tali servizi dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del decreto n. 145/06.

Un soggetto ha chiesto che nel Piano sia espressamente vietato che sulle numerazioni 12xy possano essere forniti SIA con valore aggiunto.

Un soggetto ha chiesto inoltre che venga espressamente vietata la pubblicizzazione su numerazioni 412 di SIA offerti con numerazione a codice 892.

11.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'attuale regolamentazione già esclude la possibilità di consentire l'uso di un numero di cifre maggiore rispetto a quello definito nel Piano. La maggiore onerosità dei contributi per le numerazioni a codice 892 rispetto alle numerazioni a codice 899 si giustifica anche con la diversa tipologia di servizi erogabili. Non si giustifica alcun diritto all'estensione della numerazione per via dei maggiori oneri di concessione né tantomeno risulta una situazione di criticità connessa alla scarsità di risorse di numerazione a codice 892, nel qual caso, comunque, l'eventuale estensione dovrebbe essere specificatamente disciplinata. L'Autorità, pertanto, esclude al momento di modificare le disposizioni vigenti e di adottare una specifica disciplina regolamentare che permetta l'uso di ulteriori cifre.

L'Autorità conferma che allo stato non sono emersi elementi nuovi tali da modificare la previsione di poter continuare a fornire SIA su numerazioni a codice 892 contenuta nella delibera n.15/04/CIR. Peraltro, la proposta dell'Autorità di adottare la medesima struttura regolamentare delle numerazioni 12xy, ad eccezione delle modalità di assegnazione dei diritti d'uso e dei relativi contributi, è appunto tesa ad eliminare le asimmetrie regolamentari e di tutela dei consumatori. L'Autorità ritiene, infatti, non ragionevole prevedere quadri regolamentari diversi per la fornitura del medesimo servizio, seppur su numerazioni diverse. Secondo tale principio, ritenendo peraltro difficilmente gestibile e soprattutto poco comprensibile per i consumatori la differenziazione regolamentare dei servizi erogati su numerazioni a codice 892 in relazione all'eventuale valore aggiunto del servizio rispetto a quello fornibile su numerazioni 12xy, conferma quanto proposto nel documento di consultazione.

L'Autorità precisa in ogni caso di non ravvisare l'opportunità di un intervento sui tetti massimi di prezzo minutorio attualmente previsti per tutte le numerazioni a codice 892, ed applicabili, quindi, anche a quelle utilizzate per SIA.

Viceversa, sempre al fine di rendere maggiormente uniforme il quadro regolamentare tra le due numerazioni, l'Autorità ritiene di condividere la richiesta di estendere la tipologia dei servizi erogabili su numerazioni 12xy rispetto a quelle indicate all'art. 7 della delibera n. 15/04/CIR per ricomprendere anche informazioni di carattere commerciale relative ai soggetti titolari del numero telefonico richiesto e di consentire la fornitura del numero e del nominativo, ovvero di ogni altra informazione contenuta nell'elenco degli abbonati o comunque connessa a tali informazioni, a partire da altre informazioni contenute nell'elenco degli abbonati o comunque connesse a tali informazioni. L'Autorità, infine, non ritiene di dover reintrodurre divieti specifici di pubblicizzazione di servizi su numerazioni a codice 892 per chiamate effettuate sul numero 412 di ciascun operatore, essendo trascorso da tempo il periodo transitorio di divieto definito contestualmente all'introduzione delle numerazioni 12xy ed essendo venute meno, in buona sostanza, quelle esigenze di tutela della corretta competizione da cui derivava il divieto in questione. Va comunque tenuto presente che, secondo il nuovo Piano, il numero 412 rientra tra le numerazioni con codice 41 per le quali è prevista la fornitura di un servizio interno di rete (non gratuito) e la pubblicità di un servizio svolto su altro numero non può essere considerata un servizio interno di rete.

12. Assegnazione di numerazione per servizi di pubblica utilità ed a valenza sociale

12.1 La proposta della consultazione pubblica

Nel nuovo Piano devono essere recepiti tutti i numeri di pubblica utilità che sono stati assegnati successivamente all'adozione del Piano vigente (1500, 1522 e 1525), nonché quanto previsto a livello europeo (CEPT) per quanto concerne le numerazioni 116 U₁U₂U₃.

In particolare, è da segnalare la Decisione della Commissione Europea del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale. Tale Decisione prevede, altresì, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale competente possa assegnare i numeri elencati nell'allegato. Nell'allegato alla prima versione della Decisione compare la numerazione 116000, riservata al servizio "linea dedicata per i minori scomparsi".

L'Autorità propone inoltre di esplicitare il modello economico di interconnessione applicabile a tali numerazioni, ritenendo che si debba applicare un modello c.d. di raccolta, ove l'operatore di originazione è remunerato dall'operatore interconnesso per il servizio di raccolta e l'operatore di terminazione è remunerato dal soggetto che fornisce il servizio ed a cui è assegnata la numerazione.

12.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Tutti i soggetti che hanno contribuito sul punto (metà dei partecipanti) hanno concordato con la proposta dell'Autorità anche se uno di questi ha però precisato di non

ritenere di pertinenza del Piano la definizione degli aspetti inerenti il modello di interconnessione da adottare per tale tipo di chiamate; lo stesso soggetto, inoltre, ha puntualizzato che, con riferimento ai numeri a codice 116, nel Piano dovrebbe solo essere indicato che tali codici sono riservati per gli utilizzi definiti dalla Commissione Europea, considerando che la designazione dei servizi specifici a cui i singoli numeri a codice 116 sono riservati è di competenza europea.

12.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità condivide l'osservazione formulata di rinviare a specifici procedimenti la definizione del modello di interconnessione in relazione all'approfondimento dei relativi meccanismi di finanziamento, percorso, peraltro, già tracciato al punto 767 della delibera n. 416/07/CONS.

Per quanto concerne i numeri di pubblica utilità, si conferma l'orientamento di includere nel testo del Piano i numeri che sono stati assegnati successivamente alla pubblicazione della delibera n. 9/03/CIR, introducendo, altresì, le disposizioni necessarie al recepimento di quanto è stabilito dalla Commissione Europea, nella versione più recente della relativa Decisione (29 ottobre 2007), in relazione all'uso delle numerazioni con codice 116, che prevede il "116000", riservato per "Linea diretta per i minori scomparsi", il "116111", riservato per "Linea diretta di assistenza ai minori" ed il "116123", riservato per "Linea diretta di sostegno emotivo", da assegnare alle Amministrazioni competenti per il relativo servizio. Si segnala in proposito che il numero 116000, con comunicazione del 24 gennaio 2008, è già stato pre-assegnato al Ministero dell'interno, che ne ha avanzato espressa richiesta ravvisando la propria competenza sul pertinente servizio.

13. Numerazioni geografiche utilizzate su reti radiomobili – Limitazione all'ambito distrettuale

13.1 La proposta della consultazione pubblica

La questione deriva dalla più recenti applicazioni che vedono le comunicazioni tradizionalmente di tipo fisso, cioè effettuate attraverso numerazioni geografiche ed originate da (o terminate in) zone predefinite, realizzate attraverso reti radiomobili.

Prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine alle altre tematiche attinenti a tali applicazioni e limitandosi in sede di consultazione ai soli aspetti pertinenti il Piano, l'Autorità ribadisce che le numerazioni geografiche associate a tali applicazioni debbono essere confinate all'interno del distretto.

13.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Diversi soggetti, tra quelli che si sono espressi sulla questione, si sono dichiarati contrari alla proposta dell'Autorità di consentire la fornitura di servizi su numerazioni geografiche con reti radiomobili, seppur limitandone l'impiego al distretto corrispondente. La maggior parte dei contrari ha motivato la propria posizione in relazione alla asimmetria competitiva concessa ai titolari di reti radiomobili ai quali sarebbe concesso di poter fornire anche servizi geografici, mentre non sarebbe

consentito il contrario. Alcuni soggetti hanno invocato la definizione di una specifica normativa che consenta anche agli operatori di rete fissa di poter fornire servizi su numerazioni in decade 3 utilizzando eventualmente anche reti di accesso *wireless*. A sostegno di tale posizione contraria taluni dei soggetti hanno anche sottolineato il peggior livello qualitativo del servizio geografico realizzato su reti radiomobili, tale da penalizzare l'utente che lo utilizza inconsapevolmente. E' stato inoltre evidenziato che l'implementazione di tali servizi non consente una localizzazione precisa della postazione dell'utente, diversamente da quanto avviene per la rete fissa, con notevoli criticità in termini di sicurezza e di fornitura di servizi basati sulla localizzazione dell'utente.

Uno dei rispondenti ha dichiarato di ritenere non sufficientemente chiara la proposta dell'Autorità ed ha richiesto di avere un ulteriore contraddittorio a seguito della divulgazione di uno schema di provvedimento dettagliato. Altri due soggetti hanno chiesto che la materia sia oggetto di uno specifico procedimento regolamentare. Infine un soggetto ha chiesto che sia chiarito nel Piano che la numerazione geografica debba essere associata a servizi di tipo fisso e che pertanto il numero telefonico non possa essere associato ad una SIM di un operatore radiomobile.

13.3 Le valutazioni dell'Autorità

Come precedentemente indicato nel documento sottoposto a consultazione, l'Autorità nel presente provvedimento non intende innovare la regolamentazione inerente la fornitura di servizi offerti su reti radiomobili tramite l'utilizzo di numerazioni geografiche.

Qualsiasi deduzione inerente l'innovazione della vigente regolamentazione in materia, quale l'asserita asimmetria regolamentare a favore degli operatori mobili, la richiesta degli operatori di rete fissa di poter accedere alla decade 3 per fornire servizi con sistemi *wireless*, la scarsa qualità dei servizi geografici fornibili su reti radiomobili e le presunte criticità connesse alla localizzazione del chiamante per la fornitura di alcuni servizi tra cui quelli di emergenza, andranno prese in considerazione nel contesto della revisione della normativa pertinente.

Tuttavia, la fattispecie ha trovato una prima regolamentazione nella recente delibera n. 415/07/CONS, concernente le "Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile".

L'Autorità si limita pertanto in questa sede a richiamare e recepire la regolamentazione citata, almeno per gli aspetti di pertinenza del Piano, facendo con ciò venire meno la necessità di introdurre nel provvedimento specifici chiarimenti o limitazioni circa le modalità tecniche di realizzazione del servizio.

14. Modello di interconnessione per le numerazioni di emergenza

14.1 La proposta della consultazione pubblica

Per le numerazioni di emergenza è obbligo sancito dal Codice delle comunicazioni che ciascun operatore consenta l'accesso dei propri clienti a titolo non oneroso. Tale obbligo, comporta necessariamente che l'operatore di accesso non riceva alcuna remunerazione per la raccolta delle chiamate.

Più complessa si presenta invece la questione della remunerazione della parte di transito e terminazione per la consegna delle chiamate ai centri servizi di emergenza. Tale attività non rientra nell'ambito del servizio universale e pertanto il suo finanziamento non può essere fatto rientrare in tale ambito.

La materia è stata affrontata anche in seno al procedimento sulle analisi dei mercati 8, 9 e 10, che ha portato alla delibera n. 417/06/CONS. Nell'Allegato A alla delibera è riportato quanto segue: "767. Alla luce del crescente sviluppo del numero di utenti serviti in accesso diretto da operatori alternativi, risulta necessario garantire trasparenza sulle fonti di finanziamento per l'accesso ai servizi di emergenza e sulle modalità di formulazione dei prezzi di interconnessione. A tal proposito, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire in contabilità regolatoria un conto economico e di capitale per l'accesso alle numerazioni di emergenza dalla propria rete e da quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna distinta voce di ricavo. L'Autorità ritiene inoltre che le condizioni economiche dei servizi di interconnessione per l'accesso ai servizi di emergenza debbano essere riformulate in sede di approvazione di offerta di riferimento 2007, sulla base di giustificazioni di costi e di ricavi, in coerenza con le considerazioni sopra effettuate".

L'Autorità propone quindi di limitarsi ad esplicitare nel nuovo Piano che l'operatore di originazione non ha diritto a remunerazione per la raccolta delle chiamate dei propri utenti.

14.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Vari soggetti, tra quelli che hanno risposto sul tema, ritengono che nel Piano, oltre al fatto che l'operatore di originazione non ha diritto alla remunerazione per la raccolta della chiamata, debba essere anche sancito il modello di interconnessione di riferimento (raccolta o terminazione). Uno dei soggetti precisa che dovrebbe essere peraltro esplicitata l'adozione del modello di interconnessione di raccolta previsto per i servizi di pubblica utilità, mentre altri due soggetti, contestando l'attuale modello di interconnessione di terminazione, ne evidenziano l'asimmetria regolamentare a favore dell'operatore *incumbent* che, oltre a vedere remunerati i costi di rete per l'accesso ai numeri di emergenza da parte dei propri clienti, a dire dei rispondenti, attraverso il meccanismo del Servizio Universale, vedrebbe remunerati anche i costi di terminazione e di transito per le chiamate a numeri di emergenza provenienti da utenti degli operatori alternativi.

14.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità non ritiene che tale materia possa essere esaustivamente approfondita e regolata in seno al presente provvedimento, sia per il suo grado di complessità, sia perché è espressamente prevista nella delibera n. 417/06/CONS come oggetto di regolamentazione nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento (Mercati 8, 9 e 10) di Telecom Italia. Le osservazioni in merito all'adozione di un determinato modello di interconnessione, alle modalità di finanziamento degli oneri connessi alla fornitura gratuita del servizio, peraltro, allo stato, non inclusi in

quelli del Servizio Universale ed alla relativa ripartizione tra i diversi operatori, andranno, pertanto, valutate nell'ambito della sede pertinente.

15. Numerazioni per chiamate di massa

15.1 La proposta della consultazione pubblica

Nella fase di consultazione preliminare è stata evidenziata l'assenza di uno spazio di numerazione non geografico dedicato ad eventi telefonici di massa che possa essere offerto ai centri servizi su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai codici 0369/0769 che possono essere utilizzati solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma, e, quindi, con una destinazione specifica.

La limitazione attualmente prevista, che vincola i codici 0369 e 0769 a determinate aree geografiche, non sembra più avere una sostanziale ragione d'essere. Tale considerazione porta a concludere che l'esigenza di disporre di una numerazione utilizzabile a livello nazionale, può semplicemente essere soddisfatta da uno dei due codici suddetti (in particolare, per la mnemonicità dello stesso, si propone il codice 0369) semplicemente rimuovendo il vincolo regolamentare sulla territorialità.

Inoltre, tenuto conto del vincolo di prezzo sussistente sul codice 0369, che si intende mantenere nel nuovo Piano, e della necessità da parte degli operatori di poter più liberamente fornire servizi di chiamata di massa con caratteristiche di servizi a sovrapprezzo, l'Autorità ritiene opportuno mantenere la disponibilità del codice 0878 con l'eliminazione, tuttavia, dello 0 iniziale.

L'operazione costituirebbe, peraltro, elemento di chiarezza nei confronti dell'utenza che non sarebbe indotta a una erronea valutazione dei costi dalla presenza dello 0 iniziale, usualmente associato alla numerazione geografica.

15.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Solo meno della metà dei partecipanti alla consultazione ha espresso la propria posizione sul punto e, tra questi, alcuni, non concordano con la proposta dell'Autorità di riorganizzare le numerazioni per chiamate di massa. Due di tali soggetti, pur condividendo l'eliminazione della limitazione geografica per la terminazione delle chiamate, hanno però proposto di definire un unico codice sulla decade 4 e sopprimere le altre numerazioni.

L'altro soggetto contrario ha espresso giudizio negativo alla ristrutturazione delle decadi 0369 e 0769 in considerazione del fatto che la modifica dell'attuale peculiare soluzione impiantistica, implica notevoli disagi per i soggetti utilizzatori del servizio nonché un notevole aggravio di costi per la re-ingegnerizzazione dell'architettura di rete; propone in alternativa l'apertura di un nuovo codice (per offrire il servizio con una copertura nazionale, che ritiene potrebbe essere assegnato in blocchi di 100 o 1000 numeri. Lo stesso soggetto si dichiara contrario alla trasformazione del codice 0878 in 878, ritenendo che tale trasformazione debba essere preventivamente oggetto di un apposito tavolo tecnico volto a valutare i potenziali impatti tecnico-economico-commerciali della misura regolamentare.

Due soggetti favorevoli alla proposta dell'Autorità hanno manifestato l'auspicio che si renda meno restrittiva la regolamentazione dei codici 0878/878.

15.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene non accoglibile la proposta di utilizzare esclusivamente la decade 4 per il trattamento delle chiamate di massa, perché in contrasto con la struttura generale che il nuovo Piano introduce per la tale decade.

L'Autorità ritiene meritevoli di attenzione le osservazioni inerenti le difficoltà di re-ingegnerizzazione della architettura di rete conseguenti all'eventuale apertura a livello nazionale dei codici 0369 e 0769

Tuttavia l'Autorità conferma l'esigenza di una maggiore semplificazione delle numerazioni su cui è possibile fornire le chiamate di massa e di una maggiore trasparenza per l'utente. Pertanto ritiene di confermare la chiusura del codice 0878 (dopo un adeguato transitorio), senza aprire contestualmente la numerazione a codice 878 come inizialmente proposto, lasciando quindi i soli codici 0369 e 0769 con le attuali limitazioni all'uso in particolari distretti, avviando una fase di transizione che porti a regime all'utilizzo della sola nuova numerazione con codice 894, soggetta, peraltro, alle limitazioni di prezzo attualmente previste per la numerazione a codice 0878, per le chiamate tariffate secondo la durata, e con l'aggiunta di un tetto di prezzo di 1 euro per la tariffazione forfetaria.

Si ritiene inoltre opportuno delineare un percorso volto alla chiusura delle numerazioni con codice 163 e 164, che al momento sono utilizzate anche per servizi di chiamate di massa, in un arco di tempo limitato (vedi successivo paragrafo 16).

Tale semplificazione è motivata da un lato, ancora una volta, dalla necessità di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori che troverebbero tutti i servizi a sovrapprezzo sulla decade 8, dall'altro di conseguire una consistente liberazione di risorse di numerazione su una decade particolarmente pregiata.

Si fa osservare, da ultimo, che lo svolgimento di un servizio di chiamate di massa può essere effettuato su qualsiasi numerazione geografica, fermo restando, ovviamente, il divieto di applicare qualsiasi sovrapprezzo rispetto al prezzo praticato per le normali chiamate dirette a numerazioni geografiche secondo il profilo tariffario dell'utente nonché la necessità di salvaguardare l'integrità della rete.

16. Numerazioni per servizi a sovrapprezzo

16.1 La proposta della consultazione pubblica

Come detto in precedenza, nel nuovo Piano si ritiene opportuno allineare le classificazioni riguardanti i servizi a sovrapprezzo a quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni n. 145 del 02/03/2006, che si riportano nuovamente per comodità di riferimento.

- a) servizi di carattere sociale informativo;*
- b) servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale;*
- c) servizi di chiamate di massa;*
- d) servizi di intrattenimento;*

e) vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica.

Sulla base della classificazione suddetta, si propone di riorganizzare nel nuovo Piano le disposizioni riguardanti le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, nel modo che segue.

- Una previsione di carattere generale riferita alla numerazione a codice 89X, identificato come codice di elezione per i servizi a sovrapprezzo. In tale previsione verrebbe operata una distinzione sulla base della terza cifra per associare il codice alla categoria di servizi a sovrapprezzo per la quale il codice stesso può essere utilizzato. Più precisamente: terza cifra 2 associata esclusivamente ai servizi di carattere sociale informativo, terza cifra 9 associata a servizi di intrattenimento e di vendita di prodotti e servizi. Oltre a tali codici, già ampiamente in uso, si propone l'introduzione dei codici 895 per i servizi di consulenza professionale ed 894 per i servizi di chiamate di massa.*
- Un articolo nel quale sono raggruppate tutte le ulteriori numerazioni attualmente impiegate per servizi a sovrapprezzo, unitamente alle relative disposizioni; in tale articolo verrebbero rese in maniera esplicita le associazioni tra numerazione e categoria di servizi a sovrapprezzo espletabili secondo la classificazione predetta. Nello stesso articolo verrebbero elencate, altresì, le nuove numerazioni a codice 4 di cui si è detto in precedenza, riservate esclusivamente a servizi a sovrapprezzo attuati attraverso SMS/MMS.*
- Un articolo specifico dedicato alla numerazione per servizio informazioni elenco abbonati, il quale rientra nella categoria dei servizi a sovrapprezzo a carattere sociale informativo, tuttavia è oggetto di un complesso di disposizioni a se stanti. Nell'articolo, come già detto, ne verrebbero richiamate solo alcune di carattere più generale, che caratterizzano il servizio stesso e le modalità di impiego della numerazione, nell'impossibilità di un inserimento esaustivo nel Piano.*
- Infine, un articolo recante le disposizioni comuni a tutte le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, recante, tra l'altro, il divieto di offrire servizi a sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle esplicitamente menzionate.*

16.2 La posizione dei soggetti partecipanti

La valutazione della introduzione di nuova numerazione a codice 89X per i servizi a sovrapprezzo che emerge dalle risposte risulta alquanto diversificata: il numero dei favorevoli e dei contrari è pressoché bilanciato, mentre qualche rispondente si sofferma sul divieto di offrire servizi a sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle consentite nel Piano, proponendo una deroga nel caso in cui il fornitore dei servizi rinunci alla sua remunerazione oppure ne benefici in forma diversa dall'addebito in bolletta (es. carta di credito, canone mensile). Quale motivo di contrarietà alla proposta dell'Autorità viene addotta da più di un rispondente la moltiplicazione di numerazioni e delle sue sottoclassificazioni che non consentirebbe all'utenza di orientarsi agevolmente, nonché la necessità di tutelare i recenti investimenti economici che gli operatori hanno sostenuto per gli adeguamenti di rete derivanti dall'applicazione del d.m.145/06. Altre obiezioni riguardano l'orientamento di richiedere l'uso di tipologie di numerazione diverse in concomitanza con l'utilizzo di modalità tecnologiche diverse per fornire un identico servizio (per es. raccolta di SMS oppure di chiamate vocali) in esplicito

conflitto con il principio di neutralità tecnologica e con aumento della complicazione per gli utenti e conseguente calo di utilizzazione da parte degli stessi.

Più di un rispondente eccepisce sull'introduzione della numerazione in decade 4 tra quelle utilizzate per i servizi a sovrapprezzo. Viene inoltre segnalata da un rispondente l'esigenza che nel nuovo Piano vengano elencati, anche in modo non esaustivo, quali servizi possano rientrare nella categoria dei servizi a carattere sociale-informativo e che venga chiarito che in tale categoria rientrano anche i servizi di biglietteria per eventi culturali (teatro, cinema, mostre, ecc.), per i mezzi di trasporto (treni, aerei, ecc.). Infine, si segnala la richiesta manifestata da un rispondente che i nuovi codici indicati siano rilasciati su base arco di numerazione con costi allineati a quelli delle numerazioni a codice 899 e non su base singolo numero e che venga accordato un periodo transitorio di 6 mesi al fine di consentire l'ottenimento dei diritti d'uso delle risorse, la configurazione delle stesse e la migrazione dei servizi.

Solo qualche rispondente ha manifestato il consenso a mantenere le precedenti numerazioni utilizzate per l'offerta di servizi a sovrapprezzo.

16.3 Le valutazioni dell'Autorità

Le proposte di modifica delle attribuzioni di numerazioni ai servizi a sovrapprezzo prendono spunto dalla necessità di salvaguardare esigenze diverse, sulla scorta della classificazione definita nel decreto n.145/06.

Da un lato, richiamandosi all'esigenza di tutelare l'utenza mettendo ordine in materia di servizi a sovrapprezzo e numerazioni associate con l'attribuzione a tali servizi di numerazioni più omogenee tra loro e, per ciò stesso, più facilmente individuabili dall'utenza stessa, che può anche giovare della esperienza attualmente maturata (alcune numerazioni a codice 89X, infatti, già ora sono utilizzate per servizi a sovrapprezzo: 899 ed 892).

Dall'altro lato, facendosi carico di esigenze manifestate dagli operatori, introducendo quindi semplificazione e certezza di utilizzo della numerazione in corrispondenza a ciascuna tipologia di servizio a sovrapprezzo anche per gli assegnatari o potenziali tali.

L'intento finale è quello di predisporre le condizioni per una migrazione dalle diverse (e disparate) numerazioni attualmente in uso per i servizi a sovrapprezzo verso numerazioni a codice univoco 89X, distinte per tipologia di servizio, sulla base della terza cifra, secondo la classificazione del decreto n.145/06.

Il riassetto consente inoltre, come aspetto secondario certamente positivo, di recuperare diverse numerazioni pregiate (codici 144, 166, 163, 164), prevedendone la cessazione dell'impiego per servizi a sovrapprezzo entro un intervallo temporale ragionevole, nonché di introdurre una razionalizzazione generale nell'insieme delle numerazioni utilizzate.

In ogni caso l'Autorità, consapevole della delicatezza degli equilibri concorrenziali e degli effetti indiretti sugli investimenti indotti dalla modifica, ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio articolato e di idonea durata al fine di consentire un'adeguata programmazione delle migrazioni dalle precedenti alle nuove numerazioni.

17. Numerazioni per servizi di assistenza clienti

17.1 La proposta della consultazione pubblica

Gli operatori, cioè i soggetti in possesso di un titolo autorizzatorio che li abilita all'offerta al pubblico di un servizio di comunicazione elettronica, beneficiano della possibilità di avere in assegnazione numerazione a tre, a quattro cifre o a sei cifre, a codice "1", per l'accesso gratuito dei propri clienti al servizio di assistenza (customer care).

Tuttavia alcuni operatori utilizzano in parallelo o in aggiunta numerazione per servizi a sovrapprezzo (es. numerazioni a codice 892) per fornire ai propri clienti alcuni dei servizi di assistenza o, quantomeno, che attengono alla sfera dell'assistenza che un operatore deve alla propria clientela sui servizi prestati e sui prodotti offerti.

La situazione descritta è scarsamente riguardosa dei diritti degli utenti e sovente oggetto di lamentele, tanto più sentite in quanto l'utente si vede gravato di un onere proprio in un momento in cui si trova in difficoltà, di cui, peraltro, potrebbe essere responsabile lo stesso operatore.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno introdurre nel nuovo Piano disposizioni che escludano espressamente la possibilità per un operatore di utilizzare per il servizio assistenza clienti una numerazione che comporti un onere per il chiamante.

In tema di numerazioni per customer care, l'Autorità ritiene opportuno altresì chiarire che il diritto ad una numerazione breve a tre cifre è limitato ai soli operatori nazionali, così come definiti nel Piano, ed agli operatori titolari di una rete per servizi mobili, inclusi gli operatori virtuali MVNO. Ritiene di non dover includere, essenzialmente a motivo della indisponibilità di risorsa sufficiente a coprire le esigenze, gli operatori virtuali ESP, ferma restando comunque la possibilità per il Ministero di assegnare, come già nel vigente Piano, numeri a tre cifre anche a tali soggetti, sulla base della effettiva disponibilità di risorse ed in considerazione di specifiche esigenze di mercato.

17.2 La posizione dei soggetti partecipanti

La maggior parte di coloro che hanno contribuito sul punto, si sono dichiarati contrari all'obbligo di gratuità dei servizi di assistenza clienti previsto dall'Autorità ed hanno proposto di distinguere un servizio di base gratuito da un livello di assistenza a pagamento, più evoluto, caratterizzato da componenti aggiuntive di consulenza commerciale/tecnica/economica. Tali soggetti hanno evidenziato che, a quanto risulta dall'esercizio quotidiano dell'attività di assistenza fornita ai clienti, l'attività/consulenza richiesta travalica sovente il servizio fornito, riguardando anche le applicazioni dell'utente insistenti sul servizio; inoltre, fatta salva la gratuità di un servizio di assistenza di base, la possibilità di fornire un servizio qualitativamente migliore a pagamento è in linea con una normale ed efficiente dinamica di mercato, che consente di allocare i maggiori costi connessi alla maggiore onerosità dei processi interni solo sugli utenti che richiedono tale servizio. Uno dei soggetti ha inoltre sostenuto che l'introduzione di un prezzo, seppur minimo, contribuirebbe ad innescare un circolo virtuoso volto a far utilizzare i canali informativi meno costosi ed a contenere il numero delle chiamate non necessarie.

Alcuni dei soggetti contrari hanno inoltre sottolineato che la materia dovrebbe essere regolata attraverso uno specifico procedimento. Altri, contestando che la gratuità del servizio di assistenza dovrebbe allora essere estesa anche ai servizi televisivi, hanno puntualizzato che nel caso di conferma di tale ipotesi dovrebbe essere adottato il modello di interconnessione di raccolta, come sancito per altri servizi gratuiti all'utenza. In taluni contributi è stato proposto come servizio di assistenza base da mantenere gratuito il livello di assistenza minimo contenuto nella carta dai servizi di ciascun operatore; in un'altro contributo, invece, è stato proposto di derivare il livello di assistenza base dagli art. 60, 70, 71 e all. 4 parte A del Codice delle comunicazioni e dalla delibera n. 179/03/CSP, riguardante le disposizioni generali sulla Carte dei servizi e la qualità dei servizi. In tale ultimo caso il servizio base dovrebbe includere solamente: informazioni per il controllo delle spese (fatturazione/blocco selettivo); informazioni per reclami e segnalazioni disservizi; informazioni su trasparenza prezzi e schemi di *pricing*.

Alcuni soggetti hanno proposto di fissare un tetto massimo per il prezzo del servizio di assistenza eventualmente offerto a pagamento.

Con riferimento alla previsione del diritto di ottenere numerazioni brevi a 3 cifre in decade 1 per i servizi di assistenza clienti ai soli operatori nazionali ed agli MVNO, un solo soggetto si è dichiarato contrario proponendo che le numerazioni a 3 cifre siano garantite a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica in ambito nazionale sulla base della disponibilità ed ha inoltre richiesto che venga avviata una azione di verifica dell'utilizzo dei codici a 3 cifre già assegnati, finalizzata alla revoca degli stessi a quegli operatori che non li utilizzano. Un altro soggetto, pur non pronunciandosi direttamente sulla proposta dell'Autorità, chiede che un'eventuale norma in materia non abbia, comunque, efficacia sulle numerazioni già assegnate.

17.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ha già chiarito nel documento sottoposto a consultazione che ritiene fondamentale per la salvaguardia e per la trasparenza nei confronti degli utenti che debba essere erogato dagli operatori un servizio di assistenza clienti su numerazione breve in decade 1, a titolo gratuito. Nulla vieta che il soggetto fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche, come qualsiasi altro soggetto, possa fornire un servizio a pagamento di consulenza professionale riguardante materie attinenti le applicazioni associabili ai servizi di telecomunicazioni, utilizzando le numerazioni a codice 89 e sottoponendosi alla conseguente specifica regolamentazione. Con riferimento al contenuto del servizio da fornire gratuitamente sulla decade 1, il presente provvedimento non può che richiamarsi alle specifiche discipline, peraltro correttamente richiamate in taluni contributi, nel rispetto dei vincoli contrattuali sottoscritti con i rispettivi clienti.

L'Autorità conferma la posizione espressa di limitare il diritto ad una numerazione a tre cifre per la fornitura dei servizi di *customer care* ai soli operatori nazionali ed ai MVNO, in considerazione della scarsità della risorsa da ripartire. Solo laddove dovesse sussistere un'eventuale ulteriore disponibilità di risorse anche a 3 cifre, questa potrà essere attribuita ad ulteriori soggetti sulla base delle richieste, come peraltro risulta essere già accaduto.

Infine, l'Autorità prende atto della segnalazione relativa alla necessità di avviare una azione di verifica del concreto utilizzo dei codici a 3 cifre già assegnati al fine di

razionalizzare l'utilizzo della risorsa, riservandosi di porre in essere nelle sedi opportune le conseguenti iniziative.

18. Codici non decadici

18.1 La proposta della consultazione pubblica

Per quanto concerne i codici non decadici, ovvero quelli che includono i caratteri “” e “#”, se ne ritiene opportuna l'introduzione nel nuovo Piano, prevedendo il loro uso esclusivamente per la gestione di servizi di natura supplementare, anche in accordo con quanto indicato dagli organismi internazionali di armonizzazione ed in particolare dall'ETSI. L'Autorità si riserverebbe comunque, a beneficio degli utenti, di armonizzare tali numerazioni, anche se utilizzate per servizi interni di rete, per l'uso da parte di tutti gli operatori.*

18.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Un operatore non ritiene opportuno l'inserimento dei codici non decadici all'interno del nuovo Piano, in quanto tali codici non possono essere considerati a tutti gli effetti numerazione. Tali codici permettono ai clienti di inviare dei messaggi in segnalazione alla rete di accesso per attivare prestazioni supplementari o per modificare il profilo del servizio. Codici non decadici vengono attualmente utilizzati dai clienti per fruire del servizio di roaming internazionale tramite *call-back*, all'interno di quei paesi o sul network di quegli operatori ospitanti con cui non è ancora operativa la funzionalità che permette il roaming ai clienti prepagati. L'eventuale previsione di armonizzare tali numerazioni, in maniera ulteriore rispetto a quanto previsto dagli standard tecnici, secondo l'operatore in questione, non porterebbe benefici, ma potrebbe comportare delle onerose riconfigurazioni di rete con possibili riflessi negativi sulla clientela finale.

Diversi rispondenti concordano con la proposta, ma alcuni precisano che occorre specificare la nozione di servizi di natura supplementare e di confermare il divieto di fornire su tali codici servizi a sovrapprezzo, ovvero, in subordine, qualora l'Autorità dovesse decidere di permettere la fornitura di servizi a sovrapprezzo tramite tali risorse di numerazione, chiedono che alle stesse vengano applicate le norme di cui al d.m. 145/2006 e che l'utilizzo di codici non decadici contenenti, anche in parte, elementi decadici di codici già assegnati (esempio 892*) siano riservati esclusivamente ai titolari di tali codici (e non possano essere assegnati a soggetti terzi).

Un operatore concorda con l'orientamento dell'Autorità, in considerazione del fatto che ciò consentirebbe di prevedere lo scambio di tali codici all'interconnessione laddove necessario, con particolare riferimento alla fruibilità dei servizi con codici extra decadici (per esempio 4*) da parte dei clienti WLR. Tuttavia, evidenzia come tale armonizzazione, oltre a richiedere notevoli sviluppi e oneri da parte degli operatori, creerebbe non pochi disagi alla restante parte dei clienti dei vari gestori telefonici. Infatti, considerato che gli operatori inseriscono nelle SIM vendute ai propri clienti i numeri attinenti a servizi interni di rete che possono maggiormente favorire e agevolare gli utenti, questi ultimi, a valle di una modifica di tali numerazioni, si troverebbero a selezionare una voce dalla propria rubrica per richiedere un determinato servizio al

proprio operatore, senza ottenere il risultato aspettato. Nel passaggio da un operatore all'altro, invece, la modifica della numerazione associata ad un servizio supplementare potrebbe risultare trasparente per il cliente che, selezionando una voce dalla rubrica presente sulla nuova SIM (es. "credito residuo"), potrebbe anche trascurare il numero associato al servizio stesso.

Uno dei rispondenti, nell'esprimere parere contrario, ritiene che la questione debba essere considerata con attenzione e, qualora si decida di procedere in tale direzione, ritiene necessario definire con chiarezza i relativi ambiti di utilizzo. Sul tema, in considerazione del fatto che il Piano si basa sul recepimento dei piani di numerazioni pubblici definiti a livello internazionale dall'ITU-T, con particolare riferimento al piano di numerazione definito dalla Racc. ITU-T E.164, ritiene fondamentale che l'Autorità tenga conto del fatto che eventuali cifre extra-decadiche non possono essere utilizzate per identificare l'utenza. Di conseguenza, eventuali utilizzi di cifre extradecadiche sono da definire come interne all'operatore, di sua completa responsabilità e limitate al supporto delle piattaforme e logiche di servizio o per procedure che la propria clientela diretta può utilizzare per accedere e gestire eventuali servizi supplementari. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna motivazione, anche dal punto di vista regolamentare, e alcuna possibilità concreta di armonizzarne a livello nazionale le modalità di assegnazione e di utilizzo e non sono, nella generalità dei casi, scambiabili all'interconnessione tra operatori.

18.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità concorda con la posizione di chi ritiene che tali numerazioni vadano utilizzate per fornire servizi di natura supplementare e, di conseguenza, non siano, di norma, utilizzabili per fornire servizi a sovrapprezzo o per identificare utenza e, altresì, concorda con la posizione di un operatore che ritiene che qualora venga consentito di fornire servizi con codici extra decadici che non corrispondono a servizi interni di rete, tali servizi debbano essere usufruibili da tutti i clienti dei servizi telefonici e quindi fornibili dai relativi operatori, tra i quali quelli che fanno uso del WLR. A tutela dell'utenza, l'Autorità si riserva comunque la possibilità di una armonizzazione di tali numerazioni, senza al contempo ravvisare, al momento, un'urgenza al riguardo e che richiedendo agli operatori, in presenza di un'eventuale proliferazione di tali servizi tipicamente interni di rete di concordare direttamente tra di loro le numerazioni da utilizzare, in particolar modo quelle digitate direttamente dall'utente e non semplicemente frutto della navigazione in menu.

19. Ulteriori numerazioni

19.1 La proposta della consultazione pubblica

Per completezza di trattazione della materia, l'Autorità propone altresì di prendere in considerazione dal nuovo Piano altre tipologie di numerazioni, quali gli "identificativi dei punti di segnalazione", ovvero i codici dei punti di segnalazione nazionali (NSPC - National Signalling Point Code) e internazionali (ISPC - International Signalling Point Code), nonché ulteriori numerazioni per sistemi di segnalazione, quali OP_ID, MNC

(Mobile Network Code), NCC (Network Color Code), indicando per le stesse regole generali e condizioni relative all'assegnazione.

19.2 La posizione dei soggetti partecipanti

La maggior parte di quanti hanno risposto sul punto concorda, tuttavia un operatore osserva che la proposta riportata nella consultazione non esplicita quali dovrebbero essere le regole generali e le condizioni relative all'assegnazione e pertanto non è possibile commentarla nel dettaglio e comprenderne pienamente le ricadute.

Due operatori, per quanto riguarda gli schemi di identificazione relativi ad utilizzi "tecnici" nelle reti e tra reti, quindi gli identificativi dei punti di segnalazione (SPC nazionali ed internazionali), gli OP_ID e gli MNC, ritiene adeguato quanto già indicato negli articoli 26 e 27 del vigente Piano ed, in generale, sufficiente inserire riferimenti al sito dell'Amministrazione competente per accedere alle informazioni circa le modalità operative di richiesta di assegnazione e restituzione. Per quanto riguarda gli MNC (Mobile Network Code), viene evidenziato che tali codici appartengono al piano di numerazione pubblico definito dall'ITU-T nella Racc. E.212 "The international identification plan for mobile terminals and mobile users" e, quindi, è necessario che l'eventuale puntualizzazione dei relativi aspetti strutturali e gestionali nel Piano siano aderenti a quanto definito nella citata Raccomandazione.

19.3 Le valutazioni dell'Autorità.

L'Autorità ritiene opportuno confermare il proprio orientamento di prendere in considerazione nel nuovo Piano altre tipologie di numerazioni, quali gli "identificativi dei punti di segnalazione", indicando per le stesse regole generali e condizioni relative all'assegnazione, considerato che quanto riportato rappresenta una omogeneizzazione delle regole di utilizzo delle numerazioni, senza di fatto introdurre nuovi vincoli rispetto all'esistente.

20. Revisione ed adeguamento delle soglie di prezzo per servizi

20.1 La proposta della consultazione pubblica

Alla luce delle esigenze prospettate, tenendo comunque conto dell'esigenza primaria di tutela dell'utenza, l'Autorità propone quanto segue:

- *introduzione di soglie di prezzo per le nuove numerazioni per servizi a sovrapprezzo in decade 8;*
- *introduzione di una soglia di prezzo per le chiamate a numerazioni con codice 892 tariffate con modalità forfetaria, fissata nella misura di 2 euro*
- *mantenimento, con l'inclusione nel nuovo Piano, delle attuali soglie di prezzo stabilite dalle norme riguardanti il servizio informazione abbonati;*

- *specificazione che il prezzo massimo ammissibile per le numerazioni 0369 dedicate alle chiamate di massa è pari al prezzo delle chiamate geografiche interurbane “relativo al profilo tariffario dell’utente”, in quanto l’attuale dizione rimane ambigua e risulta fuorviante, ad esempio, per clienti che stipulano contratti a canone fisso mensile, per i quali il costo della singola chiamata dovrebbe rimanere nullo. Analoga specificazione dovrebbe essere adottata in relazione alla numerazioni con codici 847, 848 e 41.*

Le tabelle 1 e 2 annesse al documento di consultazione riportano le soglie di prezzo per le differenti numerazioni aggiornate, rispetto a quelle definite dalla delibera n. 9/03/CIR, alla luce delle considerazioni precedenti.

20.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Solo alcuni, tra coloro che hanno contribuito sull’argomento, si sono dichiarati, in linea generale, contrari alla modifica delle soglie di prezzo attraverso il Piano, ritenendo che per ciascuna categoria di servizi la materia dovrebbe essere oggetto di specifici procedimenti o eventualmente di un procedimento generale di razionalizzazione, ma sempre al di fuori del Piano. Con riferimento all'introduzione di soglie di prezzo per le nuove numerazioni in decade 8, due soggetti si sono dichiarati contrari ritenendo i prezzi massimi eccessivamente bassi in considerazione delle tipologie dei servizi offerti, soprattutto per la numerazione a codice 895 riservato alla fornitura di consulenze professionali. Uno dei due soggetti ha proposto di prevedere diverse soglie di prezzo massimo per tariffazione forfetaria in funzione della diversa tipologia di servizio associato al codice.

Con riferimento all'introduzione del tetto forfetario di 2 euro per le chiamate al codice 892, un soggetto ha evidenziato l'incoerenza della proposta dell'Autorità con i contenuti del d.m. 145/06 ove, oltre alla fissazione del costo massimo di una chiamata a sovrapprezzo, non viene introdotto alcuna specifica ulteriore restrizione per i servizi di carattere sociale-informativo. Un altro soggetto, pur nella condivisione generale della proposta, ha richiesto di consentire un periodo transitorio di 6 mesi in considerazione dei rilevanti impatti connessi alla gestione dei risvolti commerciali della misura. Altri operatori hanno confermato che tale modalità di tariffazione va intesa come possibilità da parte del fornitore di servizio di poter optare per la modalità forfetaria sulla base del servizio offerto mentre, un altro soggetto, ritiene ancora eccessivamente elevati i prezzi massimi delle chiamate su numerazioni a codice 892. Due soggetti hanno chiesto di rivedere al rialzo i limiti di prezzo per le chiamate alle numerazioni con codice 0878 e 709, frutto di una iniziale reazione alla fase di avvio dell’impiego di tali numerazioni, allorquando le norme poste a tutela dei consumatori erano carenti.

Secondo alcuni, gli attuali limiti di prezzo, ritenuti eccessivamente bassi, non consentirebbero in talune circostanze il recupero dei costi sottostanti.

Uno dei soggetti ha precisato che il Piano non deve innovare le soglie di prezzo sancite nel d.m.145/06 che riguardano esclusivamente le chiamate originate da rete fissa, ritenendo pertanto che alcuna ulteriore limitazione possa essere prevista per le chiamate originate da reti mobili.

Un soggetto ha inoltre proposto che il blocco selettivo di chiamata venga limitato ai soli servizi a sovrapprezzo con livello di prezzi elevati, escludendo pertanto da tale blocco le numerazioni con codici 84X, 709, 0369, 0769 e 0878, oltre a numerosi altri codici in

decade 4. Ha altresì proposto di poter praticare tariffe *flat* fino ad un massimo di 12,5 euro per le chiamate a numerazioni con codice 144.

Un soggetto ha infine richiesto di escludere dai servizi a sovrapprezzo, per i bassi tetti di spesa, i codici 199 e 178 ed inoltre di prevedere esplicitamente la possibilità di poter remunerare direttamente il sottoscrittore del servizio per le spese di *co-marketing* e per il traffico generato.

20.3 Le valutazioni dell'Autorità

Poiché oggetto del provvedimento è anche la disciplina attuativa del nuovo Piano, l'Autorità ritiene legittimo poter introdurre modifiche anche a previgenti disposizioni riguardanti i singoli servizi erogabili su ciascun codice di numerazione, pertinenti dunque alla disciplina attuativa, e che, peraltro, siano funzionali al passaggio dal vecchio al nuovo Piano. Inoltre, nell'ottica di creare condizioni di maggiore tutela dei consumatori e di omogeneizzare le diverse discipline per i medesimi servizi, l'Autorità ritiene legittimo introdurre nel presente provvedimento alcune specifiche modifiche delle soglie di prezzo massimo nella piena garanzia del diritto al contraddittorio con i soggetti interessati attraverso la relativa consultazione pubblica già effettuata.

Con riferimento alle istanze relative alla richiesta di una maggiore flessibilità di articolazione dei prezzi per le chiamate verso la decade 8, l'Autorità, nel perseguimento del criterio generale di razionalizzazione e semplificazione del Piano, pur comprendendo le ragioni alla base di talune richieste, ritiene di non poter accogliere la proposta di aumentare la soglia di prezzo forfetario, per la sola fornitura dei servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale erogabili su numerazione 895, paventando un rischio concreto che una soglia più elevata rispetto a quella delle altre numerazioni a sovrapprezzo possa indurre ad offrire su tali numerazioni tipologie di servizi non ammessi.

Nel contempo, l'Autorità ritiene di introdurre nel Piano i limiti massimi di prezzo anche per i servizi erogati su numerazioni 163 e 164 fissandoli in 0,30 euro per la quota alla risposta e 1,5 euro per la quota minutaria e la possibilità di fornire una tariffazione forfetaria fino ad un massimo di 2 euro. Il disposto delle due misure dovrebbe favorire spontaneamente la migrazione verso le numerazioni in decade 8 dei servizi attualmente erogati su numerazioni a codice 163 e 164, che, secondo il nuovo impianto regolamentare, sono destinate ad essere chiuse entro un determinato periodo.

L'Autorità, ai fini di una più puntuale tutela degli utenti, ritiene coerente con lo spirito d.m. 145/06, la fissazione di un limite di prezzo massimo di 2 euro per le chiamate tariffate in maniera forfetaria a numerazioni a codice 892, modalità di tariffazione da intendersi come aggiuntiva a quella minutaria ed adottabile sulla base delle esigenze commerciali del fornitore di servizi. L'Autorità non ritiene inoltre di dover adottare ulteriori riduzioni dei prezzi massimi per numerazioni a codice 892 che forniscono servizi SIA, ritenendo che la fornitura del servizio SIA su numerazione 12XY con limiti di prezzo inferiori rappresenta una concreta alternativa per l'utenza.

In considerazione del costante allarme tra i consumatori per il ripetersi di episodi di utilizzo della numerazione a codice 899 in difformità con il complesso delle disposizioni applicabili, che portano ad addebiti impropri, talvolta di entità particolarmente significativa, l'Autorità ritiene di dover adottare misure di ulteriore tutela, imponendo anche su tale numerazione tetti di prezzo massimo minutario (0,30 euro per la quota alla risposta e 1,5 euro per la quota minutaria) e forfetario (2 euro).

L'Autorità non ritiene di aderire alle richieste di aumentare i limiti di prezzo per le chiamate verso le numerazioni con codice 709, ritenendo che i limiti attuali risultano coerenti con la circostanza che i prezzi in questione debbono remunerare esclusivamente il trasporto e la gestione della comunicazione e non anche il servizio di accesso ad Internet e che un loro eventuale aumento disorienterebbe i consumatori che ormai ne hanno assimilato gli effetti.

Con riferimento alle altre numerazioni per servizi di accesso ad Internet, l'Autorità ritiene in linea generale di confermare l'attuale struttura dei limiti di prezzo, con l'aggiunta di alcune ulteriori specificazioni che declinino in maniera più precisa i limiti stessi.

In particolare, per quanto concerne le numerazioni in cui è titolare della tariffa l'operatore d'accesso (codice 701), l'Autorità ritiene risulti problematico fissare il tetto massimo di prezzo che faccia riferimento al prezzo che l'operatore stesso ha fissato per le chiamate geografiche locali per i contratti sottoscritti dai clienti che non usufruiscono di specifiche promozioni (quali quelle derivanti dal pagamento di una quota mensile per disporre di un quantitativo, eventualmente anche illimitato, per effettuare chiamate locali o nazionali) in quanto una siffatta enunciazione potrebbe risultare non univoca in tutti i casi.

Nel caso delle numerazioni in cui il titolare della tariffa è l'operatore avente il diritto d'uso della numerazione (codice 702), si rileva come non sia possibile far riferimento a prezzi stabiliti nel contratto sottoscritto dal cliente, in quanto lo stesso è stabilito, in generale, da un altro operatore e pertanto il titolare del prezzo finale per tali chiamate (modello di interconnessione di raccolta) vedrebbe limitata la propria autonomia commerciale ai prezzi praticati dall'operatore di accesso dell'utente chiamante. Su tali basi, l'Autorità ritiene pertanto di aderire a talune richieste (vedi anche quanto riportato al punto 10 precedente) e ritiene ragionevole fissare il tetto massimo della quota minutaria per le chiamate verso numerazioni a codice 701 e 702 a 0,012 Euro/min. Tale valore è stato individuato, utilizzando il criterio di reciprocità differita, facendo riferimento (di massima) al prezzo minutario medio delle chiamate per l'accesso ad Internet in modalità *dial-up* praticato dall'operatore *incumbent* alla clientela residenziale al momento dell'apertura all'impiego della numerazione in questione e cioè nell'anno 2003.

Ciò nell'ipotesi che l'operatore voglia fissare una struttura di prezzo che non prevede una quota fissa alla risposta. Resta comunque fermo il tetto di prezzo a 0,10 Euro, già vigente, per gli operatori che ritengono di fissare prezzi che includono una quota fissa alla risposta.

L'Autorità ritiene di estendere i limiti di prezzo per le chiamate verso le numerazioni in decade 4 anche per quelle originate da reti radiomobile. Come già detto, infatti, non si ritiene che l'esistenza di soglie di prezzo definite nel d.m. 145/06 possa essere ostativa all'introduzione di ulteriore regolamentazione finalizzata alla tutela degli utenti attraverso i provvedimenti dell'Autorità. Nel merito della misura, l'Autorità fa osservare che essa si inquadra proprio nell'ottica della ristrutturazione effettuata dal presente provvedimento per la decade 4, essenzialmente riservata appunto ai servizi erogabili su piattaforme radiomobili. Pertanto ha ritenuto di adottare i limiti di prezzo indicati, applicabili alle chiamate da fisso che da mobile, quale disciplina attuativa della ristrutturazione di tale decade, allo scopo di implementare una maggiore tutela dei

consumatori, anche in considerazione delle segnalazioni in merito provenienti dagli stessi utenti.

L'Autorità, ad eccezione della numerazione con codici 0369 e 0769, a cui corrisponde una normale tariffazione geografica secondo il piano tariffario dell'utente per le chiamate inter-distrettuali, ritiene di non aderire alla richiesta relativa alla esclusione dal blocco selettivo delle chiamate effettuate verso numerazioni con limitato sovrapprezzo, in considerazione dell'ormai acquisita percezione in tal senso. Peraltro in talune numerazioni continuano ad essere operate pratiche fraudolente che possono avere notevoli impatti economici per i consumatori.

In considerazione della sostanziale coincidenza delle prestazioni offerte sulle numerazioni a codice 199 ed 178 (servizi di numero unico o personale) l'Autorità ritiene conseguentemente di dover unificare il tetto di prezzo consentito. In particolare, tenendo conto che tale prezzo riguarda i costi del servizio stesso e della gestione della chiamata, con esclusione di qualsiasi sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato, e che i costi di terminazione, in particolare sulle reti mobili, sono andati riducendosi nel tempo, appare ragionevole l'unificazione dei tetti al livello più basso dei tetti preesistenti.

L'Autorità non ritiene di aderire alla richiesta di consentire una tariffazione forfetaria con tetto massimo a 12,50 euro + IVA per i servizi forniti su codice 144 ritenendo che tale tipologia di servizi, unitamente a quelli forniti su numerazioni a codice 166, debbano migrare verso numerazioni in decade 8. Peraltro, l'Autorità ritiene che una esigenza di mercato nel senso richiesto trova già copertura sugli altri codici riservati ai servizi a sovrapprezzo quale l'899.

In relazione alla possibilità di prevedere esplicitamente una eventuale remunerazione diretta da parte dell'operatore dell'utente sottoscrittore del servizio al fine di remunerare spese di *co-marketing* ed il traffico generato, l'Autorità è contraria a tale previsione, ritenendo di confermarne l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del servizio fornito. Ritiene peraltro di dover puntualizzare che il prezzo della chiamata verso tali numerazioni deve corrispondere di volta in volta con il prezzo della equivalente chiamata, secondo il piano sottoscritto dal cliente, a seconda che sia terminata su rete fissa, applicando il prezzo per le chiamate interdistrettuali, o su rete mobile, applicando la relativa tariffa, maggiorato eventualmente da un ragionevole incremento di costo dovuto alla selezione ed al transito da parte dell'operatore assegnatario della numerazione.

21. Norme transitorie e finali

21.1 La proposta della consultazione pubblica

Nell'ambito delle norme transitorie, per quanto concerne la numerazione 186, in considerazione degli aspetti di valenza sociale del servizio dettatura telegrammi, servizio peraltro in lenta costante contrazione, e del beneficio derivante per gli utenti, si ritiene di poter consentire alla società Poste Italiane S.p.A. la prosecuzione a tempo

indeterminato dell'impiego della numerazione in questione per l'espletamento del medesimo servizio, a meno dell'effettivo verificarsi della condizione regolamentare ostativa all'assegnazione di numerazione breve connessa all'insorgenza di un regime di concorrenza tra più soggetti che offrono lo stesso servizio.

21.2 La posizione dei soggetti partecipanti

Tra i pochi rispondenti che si sono espressi, un solo soggetto non ha concordato con la proposta dell'Autorità di mantenere l'assegnazione del numero breve 186 per la fornitura del servizio dettatura telegrammi, poiché tale previsione favorisce un unico soggetto e potrebbe rappresentare una delle ragioni che ostacolano lo sviluppo della concorrenza su tale servizio ed ha proposto l'individuazione di un termine certo per la chiusura del numero 186 ed il passaggio del servizio su numerazioni più appropriate.

Un rispondente ha inoltre precisato di ritenere necessaria l'introduzione nelle norme transitorie e finali della rimozione della prescrizione transitoria relativa ai codici 30X e 31X riportandoli all'interno del capitolo relativo alla decade 3.

21.3 Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità, come già sottolineato nello schema sottoposto a consultazione, ritiene l'assegnazione alla società Poste Italiane S.p.A. del codice breve 186 per la fornitura del servizio di dettatura telegrammi condizionata alla mancanza di altri soggetti concorrenti nella fornitura del medesimo servizio, che, si ribadisce, è attualmente ritenuto di rilevante valenza sociale. Come già precisato la decisione sarebbe soggetta a revisione nel momento in cui per tale servizio dovesse insorgere un regime di concorrenza unitamente all'impossibilità di poter offrire codici brevi in decade 1 ai soggetti concorrenti. In tale ottica non si ritiene la decisione assunta ostativa allo sviluppo della concorrenza né tantomeno favorevole ad un particolare soggetto e a danno di soggetti potenzialmente concorrenti.

L'Autorità è favorevole all'accoglimento dell'osservazione inerente i codici 30X e 31X, che pertanto sono stati riportati nella corrispondente sezione.

Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno indicare nelle norme transitorie l'intento di rivedere successivamente talune disposizioni, alla luce dell'effettivo utilizzo delle relative numerazioni.

Tra le norme transitorie vanno infine enumerate tutte le disposizioni che riguardano la proposizione del tempo dell'applicazione di disposizioni del nuovo Piano, quali, ad esempio le disposizioni inerenti la decade 4.

22. Ulteriori tematiche

Oltre alle posizioni espresse dai partecipanti sui punti che precedono e che costituivano oggetto del documento di consultazione, dai contributi presentati emergono ulteriori tematiche, sulle quali l'Autorità non ritiene possibile trovare nella presente occasione una risposta compiuta, sia perché appaiono necessari approfondimenti, sia perché in effetti si tratta di temi sui quali la generalità dei potenziali interessati non ha avuto modo

di esprimersi, pertanto una eventuale decisione in merito sarebbe assunta con un processo scarsamente trasparente.

Peraltro, si deve osservare che in relazione a talune delle questioni, già il ricorso alla interpretazione delle disposizioni vigenti alla luce di principi generali, quale l'obbligo di non discriminazione tra situazioni analoghe, consente di individuare una possibile soluzione.

In ogni caso, l'Autorità di riserva di avviare uno specifico procedimento, laddove se ne ravvisasse la necessità.